

DXL.

TORNATA DI GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO 1886

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge relativo allo stipendio dei maestri elementari. — Approvati senza discussione il disegno di legge per costruzione di un edificio ad uso di dogana e capitaneria nel porto di Bari. — Discussione del disegno di legge sull'ordinamento del credito agrario — Nella discussione generale parlano i deputati: Sciacca della Scala, Lucca, Peruzzi, Giuriati, Cocco-Ortu della Commissione, e il relatore Pavesi; il ministro di agricoltura, Grimaldi; i deputati Indelli, Prinetti, Picardi, della Commissione; il presidente della Commissione deputato Luzzatti ed il deputato Franceschini — La discussione generale è chiusa. — Il presidente proclama il risultamento della votazione sul disegno di legge per lo stipendio dei maestri elementari — Annunzia una domanda d'interrogazione del deputato Serafini sul non eseguito pagamento di assegni vitalizi ai militari di bassa forza che fecero parte degli eserciti nazionali negli anni 1848 e 1849, ed una d'interpellanza del deputato Della Rocca sul commissariato regio del Conservatorio di musica di San Pietro a Majella in Napoli — Il ministro delle finanze si riserva di dichiarare se e quando sarà in grado di rispondere all'interrogazione. — Il ministro dei lavori pubblici dichiara che risponderà, insieme alle altre a lui dirette, all'interrogazione del deputato Demaria annunciata ieri.*

La seduta comincia alle ore 2,30 pomeridiano.

Fabrizi, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Orsini, di giorni 3; Franchetti, di 5. Per ufficio pubblico: l'onorevole Pozzolini, di giorni 90.

(Sono conceduti).

Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge sugli stipendi dei maestri elementari.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge intorno allo stipendio dei maestri elementari.

La Commissione ha proceduto all'esame di coordinazione di questo disegno di legge? L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Merzario, relatore. La Commissione anzitutto dichiara che l'intitolazione di questo disegno di legge deve essere semplicemente: *Sugli stipendi dei maestri elementari*, senz'altro.

Inoltre dichiara che vi è un punto nel paragrafo terzo dell'articolo 2, che dev'essere rettificato per maggiore esattezza di linguaggio. Trattasi di una correzione di forma non di sostanza, al fine di togliere un possibile equivoco, che potrebbe nascere nell'interpretazione delle disposizioni relative agli aumenti sessennali degli stipendi dei maestri elementari. Quindi il terzo paragrafo dell'articolo 3 deve essere così compilato:

“ L'aumento di un decimo avrà luogo alla sca-

denza di ciascun sessennio, per quattro volte e non più, e sempre sulla base dello stipendio iniziale, per modo che sia sempre assegnato ai maestri lo stipendio massimo portato dalla tabella, *aumentato progressivamente dei decimi corrispondenti a ciascuno dei quattro sessenni* ».

Presidente. Se non sorgono opposizioni, s'intenderà approvata questa modificazione, introdotta dalla Commissione ed accettata dal Ministero.

(È approvata).

Si proceda dunque alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge.

Fabrizi, segretario, fa la chiama.

Presidente. Si lasceranno le urne aperte e prego gli onorevoli deputati di non dimenticare di prender parte alla votazione.

Discussione del disegno di legge sulla costruzione di un edificio ad uso di dogana e capitaneria nel porto di Bari.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge intorno alla costruzione di un edificio ad uso di dogana e capitaneria nel porto di Bari.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge. (Vedi Stampato, n. 300-A.)

Aperta la discussione su questo articolo. (Pausa).

Se niuno chiede di parlare metterò ai voti l'articolo, che rileggo:

« *Articolo unico.* È autorizzata la spesa di lire 515,000 per costruzione a Bari di un edificio ad uso di dogana e di capitaneria del porto.

« Detta somma sarà stanziata nel bilancio passivo del Ministero delle finanze, parte straordinaria, per lire 250,000 nell'esercizio 1885-86 e per lire 265,000 nell'esercizio 1886-87. »

(È approvato).

Si procederà domani alla votazione a scrutinio segreto su questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge sull'ordinamento del credito agrario.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge sull'ordinamento del credito agrario.

La Camera deve rammentare che la Commissione, d'accordo col Governo, ha introdotte diverse modificazioni a questo disegno di legge sul cre-

dito agrario. Queste modificazioni sono stampate; e gli onorevoli deputati le conoscono. Converrà dunque aver presente l'antica relazione, in cui si trova il primitivo testo degli articoli proposti dalla Commissione, e l'appendice in cui furono riportati gli articoli, in seguito modificati.

Certamente se la Commissione avesse presentato prima queste modificazioni, ed avesse raccolto in un unico testo tutte le sue proposte, ne sarebbe stato molto agevolato il lavoro della Camera.

Pavesi, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Pavesi, relatore. Ho chiesto di parlare unicamente per fare una dichiarazione, in seguito alle parole dette dall'onorevole presidente. La Commissione ha voluto far tesoro di alcune petizioni presentate all'ultim'ora; ed è in seguito all'esame delle petizioni stesse che ha concordato col Ministero le modificazioni che sono state introdotte.

Presidente. Darò lettura del disegno di legge, secondo l'ultimo testo proposto dalla Commissione.

Innanzitutto la Commissione propone di far precedere all'articolo 1^o, la seguente intestazione:

Titolo I. — Dei prestiti e dei conti correnti agrari.

Quindi vengono gli articoli 1^o e 2^o come sono nel disegno di legge.

L'articolo 3 viene soppresso; e l'articolo 4 diventa 3.

L'articolo 5 che diventa 4, è così modificato dalla Commissione:

« In caso di concorso col privilegio del locatore questi è preferito all'Istituto creditore sopra i frutti raccolti nell'anno e sopra le derrate che si trovano nelle abitazioni e fabbriche annesse ai fondi rustici e provenienti dai medesimi; ma gli è posposto sopra tutti gli altri oggetti di cui all'articolo 1.

« L'Istituto creditore è preferito al locatore sopra tutti gli oggetti del privilegio, quando il locatore sia intervenuto nell'atto che lo costituisce. »

Gli articoli 6 e 7 rimangono inalterati. L'articolo 8, che diviene 7, è così modificato:

« Il privilegio può essere costituito per una durata non maggiore di anni tre.

« Può essere validamente rinnovato prima della scadenza per un periodo non maggiore di altri anni tre.

« Per ottenere la rinnovazione si presenta al

conservatore delle ipoteche una nota conforme a quella della precedente iscrizione, contenente la dichiarazione che s'intende rinnovare la originaria iscrizione.

“ La rinnovazione è gratuita. ”

L'articolo 9, che diventa 8, è surrogato da quest'altro:

“ Se il debitore aliena gli oggetti sottoposti al privilegio senza surrogarli o li lascia deteriorare gravemente o abbandona la coltura del fondo o in qualunque modo, per dolo o per colpa, diminuisce notevolmente le guarentigie dell'Istituto creditore, questo può chiedere la risoluzione del contratto ai termini dell'articolo 1165 del Codice civile. Però non può essere concessa al convenuto nessuna dilazione. ”

Rimangono tali e quali gli articoli 10 e 11, che diventano 9 e 10.

L'articolo 11, prima 12, è sostituito col seguente:

“ I contratti di prestito sono scritti su carta da bollo da centesimi 50 e sono registrati con la tassa fissa di lire 1 quando sono inferiori a lire 1000; quando sono superiori a questa somma sono registrati con la tassa proporzionale stabilita dalla vigente legge sul registro, ridotta alla metà.

“ Gli atti costitutivi del privilegio sono iscritti su carta da bollo da centesimi 50, e sono registrati con la tassa fissa di una lira. ”

Similmente agli articoli 12, 13, 17, 20, 31 sono sostituiti i seguenti:

“ Art. 12 (prima 13). È valida a contare dalla data della iscrizione e per l'intera somma iscritta qualunque sia la data della somministrazione dei fondi l'ipoteca concessa da un proprietario o domino utile di beni rustici a guarentigia di un conto aperto in suo favore da un Istituto esercente il credito agrario. ”

“ Art. 13. Per tutte le convenzioni comprese le cambiarie ed anche quelle in cui si obblighi una sola delle parti, consentite ai termini delle precedenti disposizioni, il solo crocesegno del debitore che dichiara di non sapere scrivere è sufficiente per tutti gli effetti di diritto, ed è equiparato alla firma autenticata. L'atto però deve essere controfirmato da due testimoni capaci d'intervenire validamente negli atti pubblici a termini delle leggi vigenti ed autenticate da un notaio, o dal sindaco, o dal giudice conciliatore. L'autenticazione è sempre gratuita. ”

“ Art. 17. Nei contratti ammessi ai benefizi

della presente legge, l'Istituto mutuante potrà stipulare a suo favore un privilegio speciale, pel quale, nel caso di vendita all'incanto dell'immobile ipotecato ad istanza dell'Istituto medesimo o di altro creditore iscritto e nel caso di purgazione d'ipoteche, esso avrà diritto a fare separare dal prezzo la parte corrispondente ai miglioramenti fatti per effetto del mutuo sino a concorrenza della minor somma che risulterà fra lo speso ed il migliorato al tempo della vendita all'incanto o dell'avvenuta purgazione.

“ Sopra la somma separata dal prezzo l'Istituto mutuante è preferito a tutti i creditori iscritti anche anteriormente al suo credito, senza pregiudizio della validità generale della sua iscrizione ipotecaria pel possibile suo credito residuale a termini della legge comune.

“ Per la validità di questo privilegio è necessario che esso sia pubblicato mediante annotazione in margine alla iscrizione ipotecaria presa dall'Istituto.

“ Nel caso di purgazione d'ipoteche, l'acquirente non sarà ammesso ad istituire il giudizio di purgazione, se prima non avrà ottenuta dal presidente del tribunale la nomina di un perito per valutare i miglioramenti e determinare il privilegio dell'Istituto. La perizia dovrà essere notificata ai creditori iscritti nei modi e termini e agli effetti voluti dall'articolo 2043 del Codice civile. ”

“ Art. 20. In caso che le somme mutate sieno distolte dalla destinazione agricola, ovvero che per dolo o per colpa del proprietario del fondo migliorato il valore dei miglioramenti risulti gravemente diminuito, l'Istituto mutuante può chiedere la risoluzione del contratto ai termini dell'articolo 1165 del Codice civile. Però non può essere concessa al convenuto nessuna dilazione.

“ La sentenza che pronuncierà la risoluzione del contratto dichiarerà di ufficio la decadenza dei contraenti dal beneficio della riduzione della tassa di registro e della tassa ipotecaria. Saranno allora applicate ai contraenti le disposizioni dell'articolo 94 del testo unico delle leggi di registro approvate col regio decreto 13 settembre 1874. ”

Art. 31. È soppressa la facoltà data al Governo di autorizzare Società ed Istituti di credito agrario ai termini della legge 21 giugno 1869.

“ I buoni emessi in base a detta legge dovranno essere ritirati dalla circolazione entro 5 anni dalla pubblicazione della presente.

“ Decorso questo termine si intenderà abrogata la legge 21 giugno 1869. ”

Dichiaro aperta la discussione generale, e do facoltà di parlare all'onorevole Sciacca della Scala, che è il primo iscritto centro.

Sciacca della Scala. Io mi sono iscritto contro, non già per negare il mio voto alla legge; chè anzi saluterò con piacere il giorno in cui questo progetto diventerà legge dello Stato. Però, a mio modo di vedere, vi sono nella legge alcune lacune e alcuni difetti.

Io comprendo che una legge sul credito agrario deve superare molte difficoltà provenienti dalla natura stessa della legge, cioè dal modo come il credito stesso deve funzionare, e dalle disposizioni che contengono molti codici sul proposito. La sicurezza del credito, l'alea della produzione, il termine lungo della scadenza richieste dalla natura del prestito, il procedimento semplice, spiccio e poco costoso del mutuo, le sorgenti alle quali si ricorre, sono le principali esigenze alle quali una provvida legge sul credito agrario deve profondamente ispirarsi.

E queste difficoltà non le abbiamo avute solamente in Italia, dove si lavora, sin dal 1861, per ottenere una buona legge di credito agrario, ma anche nelle altre nazioni che, da più tempo, studiano su questa materia.

La Francia, dopo 40 anni di studio, finalmente ha avuto una buona legge sul credito agrario, che può dirsi efficace. L'Inghilterra con la legge del 1832, con quella Peel del 1846 e con le posteriori leggi del 1849, 1870 e 1880 ha di mano in mano grandemente migliorato la propria legislazione sul credito agrario.

Ora, se l'attuale disegno di legge corrisponde a molte delle esigenze richieste dal fine che si propone, credo nondimeno, ripeto, che sia, in alcune parti, difettoso.

Mi fermerò principalmente su due punti che io credo essenziali; l'uno dei quali riguarda la fiscalità della legge.

Una buona legge sul credito agrario deve, secondo me, essere esente da ogni fiscalità. Il Belgio che, nel 1833, ha fatto una legge che unanimemente è dichiarata come la legge modello sul credito agrario, si è ispirato appunto a questo principio.

È vero che il disegno di legge che esaminiamo ammette, in parte, questo principio medesimo; ma il legislatore, quasi timoroso, si arresta a metà. Qui non si tratta di domandare allo Stato, dei milioni, per tasse che già esige: poichè nessuna o ben poche sono le tasse che si pagano pel credito agrario, esercitandosi questo in Italia, su una scala piccolissima; ma del resto, se la finanza verrà a

perdere, da un lato, qualche milione, per la mancanza di una tassa, eh! certamente essa avrà una entrata maggiore, per l'aumento della ricchezza pubblica. Nessun paese, come l'Italia, ha bisogno di una trasformazione agraria; e, quanto più questa si farà in un termine breve e in proporzioni più grandi, tanto più ne guadagnerà anche la finanza dello Stato per l'aumento della ricchezza pubblica.

Al relativo articolo quindi io mi riservo di proporre su questa parte qualche modificazione.

Un altro inconveniente sembrami trovarlo nel non trar profitto in questo progetto di tutte le sorgenti che sono già esistenti nel paese. È vero che molti Istituti sono chiamati ad esercitare il credito agrario; ma noi, oltre gli altri Istituti di emissione, abbiamo due provvidenziali Istituti di credito, il Banco di Napoli, e quello di Sicilia. Questi Istituti, senza azionisti, dovrebbero prendere grandissima parte al credito agrario affinché l'agricoltura potesse riceverne un grandissimo incremento.

E ciò potrebbe farsi facilmente autorizzando ad esercitare il credito agrario quei due grandi Istituti, e dando loro la facoltà di destinare a questo scopo la massa di riserva e gli utili annuali. La massa di riserva, giova il dirlo, negli Istituti senza azionisti non corrisponde veramente che a fini contabili. Comprendo che vi è una legge la quale richiede che, mediante questi utili annuali, i Banchi di Napoli e di Sicilia aumentino il loro patrimonio, ma a questo già in parte ci siamo arrivati, per il Banco di Sicilia; e, se non erro, per quello di Napoli, si è ottenuto lo scopo che si prefiggeva quella legge.

Quindi, nel mentre che noi potremo far concorrere al credito agrario quei due grandi Istituti, autorizzandoli a poter destinare la massa di riserva, la quale, del resto, come poco fa ho detto, non serve che ad uno scopo contabile; queste masse di riserva, se non erro, giungono già alla cifra di 10 milioni circa, e che, con la tripla circolazione, ci darebbero 30 milioni di biglietti agrari pel momento.

Ora, io dico: non è egli utile approfittare di questa sorgente, che già esiste nel paese, per ottenere immediatamente i benefici effetti di questa legge?

Egli è vero che al credito agrario concorrono molti Istituti, ma, si sa, come suole accadere sempre, nel principio di simili istituzioni, la fiducia verrà col tempo.

Può darsi che gli Istituti con azioni, non si slancino, ad un tratto a queste operazioni, men-

tre abbiamo già in Italia Istituti senza azionisti, che potrebbero subito apportare questo grande vantaggio alla sofferente agricoltura.

In quanto agli utili, già una quasi promessa per parte del Governo era stata fatta.

Io comprendo che l'onorevole ministro Grimaldi non sia legato dai precedenti del suo antecessore; ma egli è certo che anche in una relazione, presentata dall'onorevole ministro Berti nel 1883, sugli Istituti di emissione, si accennava che gli utili dei Banchi di Napoli e di Sicilia fossero destinati al credito agrario, quando avessero raggiunto l'aumento del patrimonio prescritto dalla legge sulla circolazione cartacea.

Mi riservo sugli articoli di propone questi emendamenti, ma intanto io dico: cerchiamo di fare una provvida legge, la quale, almeno una volta, in Italia non nasca con germi di fiscalità, e non contenga il lievito dell'inaridimento, affinché la nostra agricoltura possa trarre tutto quel profitto atteso da tanto tempo ed al quale si collega la prosperità del paese (*Bene!*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucca.

Lucca. L'onorevole Sciacca ha finito il suo discorso augurando che questa legge non contenga il lievito di nuovi ostacoli fiscali, i quali contrastino lo sviluppo dell'agricoltura.

Io, partendo dalla sua conclusione, incomincio augurando che la nuova legge sul riordinamento del credito agrario non debba contenere il lievito di nuove diffidenze fra conduttore di fondi e locatore, le quali aumentino gli attriti anziché scemarli, come è desiderio di tutti e come deve volere il legislatore.

Io approvo il presente disegno di legge; lo approvo quantunque a mio modo di vedere non corrisponda fin d'ora a tutti i bisogni più urgenti dell'agricoltura e non provveda sovrattutto, come io avrei desiderato, a facilitare il credito alla piccola proprietà ed ai piccoli conduttori di fondi che più di tutti hanno bisogno di essere largamente sorretti. L'approvo perchè io penso che se anche per avventura questa legge in pratica potrà essere riconosciuta non assolutamente perfetta, tuttavia con essa la legislazione agraria procede di un passo nella via del progresso, e maggiore speranza schiude per l'avvenire, imperocchè io ho sempre pensato che vi è minor distanza da una legge anche mediocre ad una assolutamente buona, di quanta distanza non vi sia dal nulla, in cui ci troviamo, ad una legge anche mediocre la quale, se non per tutto, almeno in parte assicuri la diffusione del credito. Io quindi voterò la legge propostaci au-

gurando che l'esperienza, la grande, la più sicura maestra, additandoci i difetti che dovremo correggere, ci insegni i miglioramenti che dovremo introdurvi.

La relazione dell'onorevole Pavesi, la quale più di una relazione parlamentare si potrebbe dire una monografia riassuntiva di tutto quanto si è legiferato e scritto sul credito agrario, mi dispensa dall'entrare nel merito della questione; la cui importanza del resto nessuno contesta, la cui urgente necessità anzi è da tutti ammessa.

Io mi limiterò quindi a chiedere all'onorevole relatore ed all'onorevole ministro alcune spiegazioni, a mio modo di vedere, necessario per togliermi anche il dubbio che le conseguenze di questa legge, nella parte che più precisamente si riferisce al privilegio del locatore, e modifica le disposizioni a questo proposito consacrate dagli articoli 1958 e seguenti del Codice civile, non debbano per avventura essere conseguenze tali da peggiorare le condizioni del locatore senza per nulla migliorare quelle del conduttore.

Premetto che io sono fra coloro i quali desiderano che la nostra legislazione debba modificare i vincoli, che presentemente legano i conduttori dei fondi; e lo desidero nell'interesse stesso dei proprietari dei fondi, onde la libertà d'azione del fittabile possa meglio esplicitarsi nella coltivazione dei fondi stessi.

Io anzi auguro nell'interesse non solo del fittainuolo, ma anche del proprietario che venga giorno, e non sia lontano, nel quale si modifichi il perduto dell'articolo 1958 del Codice civile relativo ai privilegi del locatore.

Questo privilegio del locatore che si estende al credito dell'anno in corso, dell'antecedente e delle scadenze successive portate dai contratti di locazione, si riconosce, nella pratica, soverchio, e fu riconosciuto talora anche ingiusto. Rendere questo privilegio meno gravoso pel conduttore deve, a mio avviso, essere utile anche al proprietario; così si provvederà equamente all'interesse dell'uno e dell'altro quando si disporrà che a vantaggio del conduttore si computeranno in fine di locazione i miglioramenti per opera sua introdotti nel fondo. Ma se tutto questo ammetto e riconosco equo e giusto per disciplinare più convenientemente i rapporti fra proprietario e fittainuolo, tuttavia non potrei accettare le modificazioni che, con la presente legge, quasi incidentalmente, si verrebbero a portare nelle disposizioni che ora consacrano il privilegio ed il pegno.

Gli articoli 1 e 4 di questo disegno di legge

modificano, a mio parere, in modo troppo radicale le disposizioni del Codice civile relative al privilegio del locatore, onde, formulati come sono, io non saprei approvarli. Mentre difatti nell'articolo 1 di questo disegno di legge si stabilisce che l'Istituto sovventore di una somma al conduttore del fondo può vincolare i frutti pendenti, oltre a quelli già raccolti e depositati nei magazzini e nelle abitazioni, l'articolo 4, in caso di concorso del locatore, limita il privilegio di questo solo sui frutti raccolti durante l'anno, ed esclude dal privilegio i frutti pendenti.

Io desidererei di avere a questo riguardo una spiegazione. Perchè, evidentemente, se nell'articolo 1 si accenna specificamente ai frutti pendenti come garanzia dell'Istituto sovventore, e nell'articolo 4 si consideran solo i frutti raccolti a garanzia del locatore, vale quanto ammettere che si fa una differenza fra gli uni e gli altri, e quindi può avvenire che il privilegio del locatore possa in taluni casi riuscire assolutamente nullo.

Perchè, quando rimane privilegiato l'Istituto sovventore su tutto quanto si riferisce ai frutti pendenti, io domando: che cosa rimarrà al locatore, il quale ha la garanzia limitata ai frutti raccolti?

Facciamo un'ipotesi: si tratta di un fondo ad agrumeto, concesso in affitto e che non produce altro che agrumi: il conduttore di questo fondo pattuisce un prestito con un Istituto di credito il quale acquista a garanzia del proprio credito il privilegio ai frutti pendenti. In questo caso su che si riduce il privilegio del locatore, se la sua garanzia è limitata ai frutti raccolti, quando questi frutti, mentre ancora erano pendenti, furono nella loro totalità vincolati dall'Istituto sovventore a garanzia del proprio credito?

Il dubbio è troppo grave per non giustificarmi se a questo riguardo io credo necessaria una spiegazione chiara, precisa, e concludente per assicurarmi che le disposizioni nuove relative al privilegio, le quali modificano quelle consacrate dal Codice civile, non debbono portare una perturbazione nei rapporti fra locatore e conduttore senza fare il vantaggio nè dell'uno nè dell'altro anzi forse pregiudicando l'interesse d'entrambi. Imperocchè se da un lato io desidero che con equità e prudente larghezza si limitino le soverchie garanzie a favore del proprietario, onde il fittabile possa più facilmente trovare adito al credito e quindi con maggiore attività e larghezza provvedere al miglioramento del fondo; d'altra parte io temo che quando per effetto di questa

legge più che diminuirle si togliessero addirittura le più legittime garanzie del locatore, più difficili si renderebbero gli affittamenti delle terre, più facili diventerebbero i conflitti fra proprietario e fittabile, e si giustificherebbero quelle qualsiasi altre cautele anche più inceppanti delle presenti che il proprietario avrebbe diritto di misconoscere per assicurare il proprio credito.

Io non approvo quindi la deroga che con questa legge si farebbe alle disposizioni del Codice civile perchè in ultima analisi non la considero neppure a vantaggio del conduttore cui si vorrebbe e si deve provvedere. Ma assorgendo dal caso speciale ad una considerazione d'ordine generale io chiedo all'onorevole ministro se egli creda opportuno e dico addirittura se sia corretto, turbare la interpretazione delle nostre leggi organiche con disposizioni contenute in leggi speciali, che quella interpretazione fin qui pacifica possono rendere dubbia ed incerta con danno degli interessi ai quali si vorrebbe provvedere?

È opportuno quando si tratta di un monumento come il Codice civile, introdurre nella legislazione nostra e con una legge speciale disposizioni le quali possono portare dubbiezze nella interpretazione fin qui incontrastata del Codice civile stesso? Io domando perciò all'onorevole relatore: perchè qui non si è creduto necessario di ripetere nella parte della legge di credito agrario che più specialmente si riferisce al privilegio dell'Istituto sovventore a garanzia del credito fatto ad un conduttore, quelle precise del Codice civile relative al privilegio del locatore e del conduttore? E gli domando pure: se fin qui le disposizioni dell'articolo 1958 hanno tutelato in modo rigoroso i diritti e gl'interessi del locatore in confronto del conduttore, perchè da ora in avanti queste stesse disposizioni non potranno con egual sicurezza tutelare i diritti dell'Istituto sovventore di fronte al conduttore? Io quindi, anche per una considerazione di massima che vorrei sempre applicata dal Governo quante volte si credono necessarie leggi speciali le quali possono modificare le leggi organiche, proporrò all'articolo 1 e 4 alcuni emendamenti perchè alle disposizioni concretate dalla Commissione e dal Governo siano sostituite, salvo alcune lievi modificazioni, le parole sacramentali dell'articolo 1958 del Codice civile per ciò che concerne il privilegio. Imperocchè io non vorrei che il giorno in cui si dovesse interpretare il disposto del Codice civile nei rapporti fra locatore e conduttore, potesse per avventura questa interpretazione rendersi controversa e dubbiosa in causa delle disposizioni che noi in un titolo analogo introduciamo con questa legge.

Un egregio collega cortesemente mi suggerisce che le disposizioni tassative dell'articolo 1958 del Codice civile relative al privilegio del locatore sulle scorte vive o morte hanno potuto su una parte d'Italia, causa la indeterminatezza delle formule, essere interpretate in senso troppo restrittivo. Io perciò, sempre ammettendo che debba essere integrale la riproduzione della prima parte del capoverso 3 dell'articolo 1958 del Codice civile, all'articolo 1 del disegno di legge e poi ripetuta nel 4, per deferenza all'autorità del mio collega, accetterò che la formula la quale nel Codice civile si riferisce al privilegio su quanto è considerato costituire le così dette scorte vive o morte, venga più precisamente individuata, in modo che mai non vi possa essere dubbio sulla sua interpretazione.

Ma qui non si limitano le mie osservazioni, nè si limitano agli articoli 1 e 4 gli emendamenti che io intendo proporre, imperocchè non posso dissimulare il mio rammarico, anzi la mia sorpresa che neppure questa legge, la quale non è legge di spesa, ma anzi può e deve riuscire di vantaggio indiretto al pubblico erario, non sia rimasta immune dal marchio di una fiscalità rigida ed a mio avviso anche inopportuna.

Questa delle fiscalità è pur troppo la caratteristica che si riscontra sempre nella nostra legislazione, tantochè non possiamo mai invocare ed ottenere un provvedimento il quale risponda ad un bisogno della popolazione che lo reclama, senza che esso non serva di nuovo pretesto per escogitare nuove gravanze a danno di chi reclama aiuto ed a beneficio solo del fisco che mai non è sazio di reclamare tributi. Io quindi presenterò anche un emendamento all'articolo 11, tanto più che a me pare strano che, mentre oggi noi facciamo una legge di credito agrario, e crediamo di introdurre dei miglioramenti alla legislazione esistente, noi si debba dimenticare che la legge del credito agrario del 1869 è, rapporto a fiscalità, meno rigida di questa che noi discutiamo allo scopo di migliorarla a diffondere più largamente il credito (*Bene!*).

Perciò io credo che sarebbe più che un errore una colpa se noi, facendo una legge nuova sul credito agrario, aggravassimo quelle misure che erano state molto opportunamente rese più miti dalla legge precedente. E quindi ammettendo che non tutte le contrattazioni debbono andar esenti da tassa di registro e bollo, io mi limiterò a proporre che la limitazione fatta dalla Commissione per una tassa di diritto fisso per i mutui i quali non superano le lire mille, sia portata a lire cinquemila, che è la somma media dei piccoli mutui i

quali sono quelli che più comunemente si fanno dai nostri agricoltori.

Finalmente io deploro coll'onorevole relatore, e coll'onorevole presidente che nuove petizioni siano giunte alla Commissione dopo che la relazione era già stata fatta, e gli articoli di legge già combinati, sicchè nuove modificazioni ne avrebbero potuto turbare l'economia. Questo io deploro perchè credo che sarebbe stato utile alla legge tener conto fra le altre di opportunissime, ed autorevolissime osservazioni e notizie mandate dalla cassa di risparmio di Bologna.

Io non istarò qui ad accennare quali siano queste osservazioni, quali i consigli che la Cassa di risparmio di Bologna ha mandato alla Commissione; ma non posso tacermi dal ricordare come sia opportunissima la facoltà, che la Cassa di risparmio di Bologna chiede sia data agli Istituti così detti di seconda categoria, che l'onorevole ministro può istituire, quando abbiano un capitale versato di 500,000 lire, la facoltà, dico, di cedere senza alcuna spesa i loro mutui di produzione da essi stipulati agli Istituti di prima categoria, i quali avranno alla loro volta la facoltà di potere emettere delle cartelle agrarie per una somma corrispondente ai mutui ceduti.

Imperocchè, come si osserva, gli Istituti di seconda categoria saranno quelli meritevoli di maggiore incoraggiamento, perchè potranno essere più degli altri diffusi e alla portata dei piccoli proprietari e dei più modesti conduttori di fondi. Lasciati isolati non saranno sempre allettati ad impiegare nei mutui di produzione i capitali raccolti; nè appunto per la loro limitata importanza questi Istituti potrebbero largheggiare in mutui agli agricoltori.

Al contrario, se i mutui di produzione contratti dagli Istituti di seconda categoria potranno, come la Cassa di risparmio di Bologna propone, essere ceduti senza spesa a quelli di prima categoria con la facoltà di emettere le cartelle agrarie, l'azione benefica dei minori Istituti esercitanti il credito agrario potrebbe più largamente estendersi, e non sarebbe ristretta alla limitata disponibilità dei fondi rispettivi.

Desidererei quindi sapere a questo proposito l'opinione della Commissione e del ministro, perchè dalle loro risposte deciderò se convenga o no introdurre un emendamento all'articolo 26 di questa legge allo scopo che la provvida idea della Cassa di risparmio di Bologna possa essere attuata.

Dopo di ciò, che non è la critica, ma l'espressione di un desiderio identico a quello dell'ono-

revole Sciacca della Scala - che, cioè, questa legge riesca per quanto più è possibile utile ai nostri agricoltori, - io, approfittando del fatto che l'onorevole Luzzatti è presidente della Commissione, mi permetterò di chiedergli se egli creda che con questa legge, quand' anche venga largamente applicata, si possa raggiungere quell'ideale, che egli ha testè espresso in una splendida lettera diretta al presidente del Club alpino italiano. Domando, cioè, se, come in quella lettera augurava che il credito salisse cogli arditi alpinisti fin sulle vette delle Alpi, egli creda che il credito agrario potrà con questa legge frazionarsi al punto da poter offrire vantaggio a quelli che più ne hanno bisogno, cioè ai piccoli agricoltori.

E quindi domando anche se egli per avventura non creda necessario di fare nuovi studi su questo argomento, affinché, ripeto, l'esperienza suggerisca quali miglioramenti si debbano introdurre; imperocchè io credo che una delle prime necessità sia quella di estendere il credito ai piccoli agricoltori, che sono quelli i quali ne hanno più bisogno per modo che ogni Cassa di risparmio postale possa quasi servire come Istituto di credito agrario.

Ed allora solamente si potrà ottenere, che se una legge meno fiscale non porterà direttamente i maggiori introiti alla finanza col preventivo delle tasse di registro e bollo troppo gravi, si impedirà almeno che l'usura inesorabile ed insaziabile tormenti, impoverisca, rovini i piccoli agricoltori, ai quali rendendo possibile di adire agli Istituti di credito, impiegheranno i risparmi non carpiri dall'usura, nelle migliori del fondo e quindi a vantaggio della prosperità nazionale, che meglio del fiscalismo delle tasse provvede alla prosperità del bilancio.

E finisco chiedendo anche per questa legge, quello che l'onorevole Luzzatti ha chiesto, a proposito della legge per il lavoro dei fanciulli; che cioè il Governo presenti anno per anno alla Camera i rendiconti degli Istituti che esercitarono il credito agrario per apprezzarne il progressivo sviluppo.

Allora vedremo se sarà il caso di studiare il miglioramento, nel senso di frazionare sempre più il credito; allora vedremo se potremo raggiungere l'ideale, che col credito agrario ci siamo proposti; ideale che, come quello di tutti i problemi della politica, non è di trasformare il mondo e sopprimere il male, ma di far prevalere il bene nel mondo quale è (*Bene!*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Peruzzi.

Peruzzi. Dirò poche parole, quantunque a dire

il vero non si riferirebbero alla discussione generale, ma piuttosto ad alcuni articoli. Però siccome desidererei che Commissione o Ministero volessero studiare su quanto andrò a dire, così ho creduto bene di parlare nella discussione generale.

Questa legge mi pare ottima, e rispondente allo scopo che si propone, per quel che riguarda il titolo 2; ma per quel che riguarda il titolo 1, io temo che il suo scopo sia difficilmente conseguibile, quanto sarebbe desiderabile.

Rispetto al pegno, o signori, è una cosa nuova, e vedremo come riuscirà. Quello che mi parrebbe di una grandissima importanza e veramente efficace, sarebbe la facilitazione dei conti correnti agli agricoltori, aperti in virtù della iscrizione di una ipoteca sui loro fondi.

A questo provvede l'articolo 13, il quale, mi pare, dissipi i dubbi manifestati rispetto alla validità delle ipoteche iscritte non per la somministrazione contemporanea d'un mutuo, ma per aprire poi un conto corrente.

I legali diranno se la Commissione siasi bene apposta, come io credo; ma quello che io temo, è che di questi conti correnti se ne faranno pochi, perchè è da considerare che bisogna pagare la tassa di registro e tutte le altre spese per questa operazione, come se si trattasse di fare un mutuo ordinario interamente somministrato dal sovventore nello stipulare il contratto. Se questa legge deve rispondere al suo scopo e soddisfare ai veri bisogni dell'agricoltura, conviene che contenga effettivamente disposizioni che diano il modo agli agricoltori di ottenere conti correnti garantiti da ipoteca nella maniera stessa dei commercianti, i quali, depositando dei titoli in garanzia, possono ottenere su *checks* il danaro a misura delle loro occorrenze.

Se il titolo II mira ai miglioramenti della coltura ed all'aumento dei prodotti, il titolo I deve aver di mira un altro importantissimo scopo, quello del miglioramento della qualità e della commerciabilità dei prodotti; per evitare che per difetto di capitale circolante l'agricoltore sia costretto a vendere il grano in erba, l'allevatore le bestie troppo giovani, il viticoltore il vino non fatto.

Prendo ad esempio particolarmente il vino. Se vogliamo ottenere o mantenere la riputazione dei vini italiani ed accrescerla, com'è necessario, bisogna poter sostenere questo vino per molto tempo, spesso per più anni.

Citerò l'esempio di un mio carissimo amico, morto giovane, e che è stato, almeno nella mia provincia, quegli che ha maggiormente fatto per il progresso della enologia italiana, il marchese Al-

bizzi, alla cui memoria sono lieto di poter tributare l'ammirazione e la riconoscenza dei suoi concittadini; e son certo che alle mie parole faranno eco tutti quelli che sanno cosa abbia fatto questo egregio giovane per il miglioramento dell'encologia.

Or bene, il marchese Albizzi dovette convincersi che perchè la coltura della vigna fosse veramente remuneratrice, nei luoghi di ottima produzione, dove egli possedeva, bisognava non vendere il vino di Pomino prima del terzo anno: la sua esperienza gli mostrò che prima del terzo anno il vino non aveva il valore che poteva avere; passato il terzo anno perdeva: perlochè il marchese Albizzi dovette immobilizzare lire 300,000.

In grande o in piccolo, tutti i possidenti devono fare lo stesso, se vogliono vendere bene il loro vino, vendendolo quando è di beva. Così gli allevatori del bestiame bisogna che anticipino i denari occorrenti fino al momento opportuno per la vendita, e così per altri prodotti agrari. Egli è per questo che la Cassa di risparmio di Firenze ha fatto una domanda, la quale mirava appunto a facilitare questi conti correnti. Io credo che l'onorevole ministro non smentirà l'opinione che manifestò non potervi esser difficoltà intorno a tre delle quattro domande della Cassa di risparmio di Firenze. A queste domande può esser data soddisfazione esplicando le disposizioni del titolo I. Ma c'è poi un altro punto cui si riferisce la quarta domanda. Certamente sarebbe desiderabile che si potesse colpire con la tassa, non la potenzialità del conto corrente creato al momento dell'iscrizione ipotecaria destinata a garantirlo, ma le diverse somministrazioni del danaro fatte in conto corrente. Non disconosco la difficoltà di conseguire questo scopo. Per altro credo che non si sia ancora abbastanza studiato il modo di vincere questa difficoltà e raccomanderei molto di studiare questo punto con amore per vedere se si potesse trovare il modo di sciogliere il non facile problema che non mi pare insolubile: se questo ideale rispondente agl'intendimenti del Ministero e della Commissione non si può conseguire, allora io mi permetterei di raccomandare alla Commissione di vedere se potesse consentire l'applicazione al titolo I della disposizione dell'articolo 22 del titolo II. L'articolo 22 dice:

“ Le tasse di bollo, registro ed ipotecarie per gli atti di qualunque natura derivanti dal titolo II della presente legge sono ridotte alla metà di quelle ordinarie stabilite dalle vigenti leggi di tassa. „

Se questo articolo si potesse estendere al titolo I, credo che lo scopo, in parte almeno sarebbe raggiunto, ma riconosco anch'io che questo potrebbe dar luogo a delle frodi, potendo accadere che tutti i mutui ipotecari sui fondi rustici assumessero il carattere di conto corrente; quando fosse presa tutta la somma garantita dall'ipoteca, si eluderebbe la legge.

Io mi limito per ora a raccomandare al ministro e alla Commissione di studiare la questione, perchè se si potesse risolvere in modo diverso da quello che vien proposto col presente progetto di legge pel titolo II, conciliando il beneficio del conto corrente con la eliminazione di frodi a danno del Tesoro, ciò piacerebbe anche a me.

Accenno di volo un mio pensiero. Mi pare che questa conciliazione potrebb'essere conseguita, quando si disponesse che il beneficio della riduzione alla metà delle tasse per gli atti costitutivi dell'ipoteca a garanzia d'un conto corrente fosse perduto, quando nel loro insieme le somministrazioni in conto corrente superassero la metà del valore pel quale sia iscritta l'ipoteca, o raggiungessero la somma totale per oltre la metà della durata del contratto; e che l'erario potesse garantirsi somministrando egli stesso agl'istituti menzionati nello articolo 24, i libretti di conto corrente a matrice, e registrando col diritto fisso le ricevute per accertare la data delle somministrazioni e delle restituzioni. Io non formulo emendamenti per adesso, riservandomi di ritornare sulla questione quando verremo a discutere l'articolo 13; ma intanto ho creduto valesse la pena di manifestare questi pensieri, giacchè credo che l'agricoltura italiana, se ha bisogno di trasformare le colture, ha bisogno non minore di migliorare i prodotti delle nostre terre; essendo certo che abbiamo una quantità di prodotti i quali non sono venduti al prezzo a cui potrebbero esser messi in commercio, appunto per la fretta che si ha di venderli, per difficoltà di procurarsi il capitale circolante.

Quanto ho detto per i vini si può dire per il bestiame e per molte altre colture, le quali, per non poterle curare e sostenere abbastanza, rendono molto meno di quanto dovrebbero rendere, se i loro prodotti si vendessero quando hanno il valore che soltanto col tempo e con assidue cure possono conseguire.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giuriati.

Giuriati. Io mi unisco ai precedenti oratori nel far plauso al concetto che ha ispirato questa legge, la quale è frutto così delle fatiche del Governo, come dell'iniziativa parlamentare. Mi unisco ai

precedenti oratori nelle ragioni per le quali espressero dubbiezze, che sono destinate ad essere risolte dalla discussione.

Confesso che non ho studi profondi per interloquire in materia di credito agrario, e perciò sono ben lungi dal fare un discorso. Se talune considerazioni sono passate per la mia mente, vennero (anche questo lo confesso) scambussolate dal foglio che contiene i nuovi articoli concordati tra l'onorevole ministro e la Commissione, foglio distribuito all'ultimo momento. E però credo, nell'interesse della legge, che la discussione debba essere più che mai protratta e maturata, affinché tutti coloro che vi prenderanno parte abbiano agio di vederle, vagliare, rendersi buon conto di queste serotine modificazioni. So che quelli articoli si potevano conoscere prima; non ignoro il ditterio: *stultum est dicere putabam*; ma so altresì che parecchi dei miei colleghi si son trovati nella medesima condizione mia, e un'ora fa non conoscevano vi fosse un foglio di nuovi articoli unito al progetto e già concordati tra Commissione e Ministero.

Romanin-Jacur. (*Della Commissione*). Sono tre giorni che è stampato.

Giurati. Grazie! Io mi limito quindi a fare due o tre osservazioni assai rimessive, d'indole tale da essere o risolte col ragionamento, o appianate con lievi forme.

Rilevo anzitutto l'interrogazione fatta testè dall'onorevole Lucca, allorché chiese se fosse lecito ed opportuno di mettere la falce nel Codice civile con una legge speciale. No, onorevole collega, avete ragione, non è lecito, nè opportuno. Ma però in materia di credito agrario, abbiamo veduto tutte le legislazioni d'Europa fare altrettanto: è una necessità che s'impone. Io dunque non muoverò ombra di dubbio, che il Codice civile debba essere toccato: senza di ciò non si favorisce il credito agrario.

La Dio mercè non io appartengo a quella scuola di teologi o di maomettani, di cui parla la relazione, i quali dicono che tutto ciò che è bene è scritto nel Codice, e che tutto ciò che non è scritto nel Codice non è bene e non deve esser fatto.

Ma piuttosto mi occuperò di una considerazione di indole pedissequa a quel tanto di vero che havvi nella osservazione dell'onorevole Lucca: che le leggi codificate e che costituiscono un corpo di leggi organiche, massime civili, non debbono esser modificate leggermente, ma debbono esser modificate coi convenienti riguardi.

Farò mio però dell'osservazione dell'onorevole Lucca, e dirò: perchè, di grazia, il Governo e la

Commissione hanno assunto la sembianza di voler introdurre novità al Codice civile, in favore soltanto di certi grossi Istituti di credito? Perchè dare la forma di un privilegio?

Quando si tratta di deroga ai diritti comuni, è opportuno che avvenga in grazia ad un ordine nuovo di bisogni, ad un ordine nuovo di riforme che si introducano a beneficio della generalità dei cittadini, è un diritto comune che si sostituisce ad un altro.

Per qual motivo le disposizioni benefiche le quali son destinate a derogare alle disposizioni generali del Codice civile, non sono state introdotte a favore di tutti gli Istituti di credito? Perchè non sono state introdotte a vantaggio di tutti quelli, anche privati, i quali si accingono a fare il credito agrario?

Prevedo che mi si risponderà: perchè si teme la usura.

Ma forse che il disegno di legge non istabilisce già qual debba essere il tasso dell'interesse? Forse che il disegno di legge non dispone che, quando questo tasso vuol essere alzato, occorra nientemeno che un decreto reale? Forse che non subentrano le leggi generali a dire che la stipulazione degli interessi, se feneratizi, debba essere espressa, e che, quando gli interessi, ipoteticamente feneratizi, non sono stipulati esplicitamente il patto è nullo?

Io ho confessato da principio che non sono così versato nel tema del credito agrario da non lasciarmi vincere con buone ed appaganti ragioni. Se dal banco della Commissione, e da quello del Ministero, mi si dirà perchè questa legge è fatta a beneficio dei soli grandi Istituti di credito, e perchè essa non possa essere estesa a tutti coloro che fanno questo determinato affare d'indole nuova, io mi lascerò volentieri convincere e non insisterò nè punto, nè poco.

Una seconda osservazione, che pare d'indole speciale, ma che pure si attiene all'economia generale della legge, è quella che riguarda quel nuovo magistero della Commissione di cui all'articolo 17.

Grimaldi, ministro d'agricoltura e commercio. È stato soppresso.

Giurati. Allora sopprimo anche le mie osservazioni (*Si vide*). Non vogliamo mica aprire delle porte che sono spalancate. Farò allora un altro appunto.

Quando io vedo che al Ministero d'agricoltura e commercio sta uno il quale non ha certo perduto il suo carattere d'eccellente giureconsulto e che al banco della Commissione siedono emi-

nenti giuristi, io sono peritoso, son per dire vergognoso, nel sollevare questa questione.

Ma lo confesso, onorevoli colleghi, pavento che mentre avete preparato il progetto con grande cura per quanto riguarda le ipoteche ed i privilegi, non vi siate abbastanza preoccupati dell'istituto nuovo di fronte alla legge della trascrizione: e mi spiego.

Gli oggetti sopra i quali si accorda dallo schema di legge il privilegio, o pegno, chiamatelo come volete, sono oggetti indubbiamente immobili.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Li dichiariamo mobili.

Giuriati. Si fa presto a dire ciò che l'onorevole ministro ha la bontà di rispondere interrompendomi, li dichiariamo mobili; ma quando li avete dichiarati mobili, di fronte alla trascrizione non avete migliorato...

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Ne abbiamo parlato all'articolo 7.

Giuriati. Dunque dichiarandoli mobili si deroga all'articolo 413 del Codice civile; lo cito tanto più volentieri il Codice civile, in quanto che ho veduto che l'onorevole Grimaldi lo tiene fra le mani, probabilmente allo stesso punto.

Ma di fronte alla trascrizione che cosa dà il disegno di legge?

Se la trascrizione conserva la sua efficacia e prevale al pegno, il creditore pignoratizio, non ostante la dichiarazione che l'oggetto sopra il quale il suo pegno è costituito è divenuto mobile, si troverà ad avere nelle mani un pugno di mosche.

Che se invece s'intende che il pegno prevalga... (*Il ministro conversa coi membri della Commissione*) Il ministro di agricoltura non ascolta neanche un dilemma, che è la più breve delle argomentazioni (*Si ride*).

Che se intendete invece che prevalga il pegno alla trascrizione, ed in questo caso, bisogna pure dirlo, io vi scongiuro (se vi accostate a questo secondo partito, a cui la interruzione dell'onorevole ministro mi persuade che si accosti il pensiero del Governo e della Commissione) io vi scongiuro di andare con mano lenta, vi scongiuro a pensare che la trascrizione è un istituto ancora nuovo per noi, che la trascrizione ha fatto già molte vittime; che essa dà luogo a continue contestazioni, e che una disposizione di questa natura, finirebbe col sovvertire assolutamente quell'istituto giuridico.

Presidente. L'onorevole Cocco-Ortu ha facoltà di parlare.

Cocco-Ortu. Il disegno di legge di cui discu-

tiamo, non ha fino a questo momento dato luogo ad opposizioni, ma invece ha avuto dei lodatori nel suo concetto generale, che si contentano di proporre alcune modificazioni, le quali sono certamente degne di essere prese in considerazione. Io penso perciò che la migliore difesa di un disegno di legge non combattuto sia quella di non ritardarne l'approvazione con apologie non richieste. Soprattutto poi è opportuno farlo entrare in porto sicuro, profittando di un momento in cui la nave parlamentare naviga in acque tranquille e quando non ci siamo ancora avvicinati al Capo delle Tempeste.

Io rinunzio a dimostrare come col presente disegno di legge sia sciolta la promessa di portare un rimedio ad una e non ultima tra le sofferenze che tormentano la patria agricoltura, la mancanza dei capitali.

Però mi permetterà la Camera che io brevemente risponda ad alcune delle osservazioni a cui ho accennato e specialmente a quella messa innanzi da un dotto e valente giureconsulto, il nostro collega onorevole Giuriati. Egli, riconoscendo che il diritto non dev'essere immobilizzato nei Codici e che certamente non è dei nostri tempi la massima dell'antico glossatore, pel quale non si doveva toccare, all'arca santa della classica giurisprudenza, essendo tutto disposto con ordine mirabile nelle pandette mercè l'ingegno di Ermogeniano e di Triboniano, egli, l'onorevole Giuriati, il principio del progresso del diritto, cui niuno o pochi vorrebbero a viso aperto contraddire, non lo reputa qui applicabile. A lui non pare sia il caso di una innovazione alle norme del diritto comune, intorno ai privilegi riconosciuti dal Codice sui mobili, e riguardo a taluno degli immobili per destinazione, non ritenendo che ci stia dinanzi un grande interesse riconosciuto, che la domandi e l'imponga in nome di una importante legge economica.

E mentre nell'animo suo sorge il dubbio che quest'interesse generale non vi sia, gli pare altresì che a quest'interesse generale non risponda il disegno di legge.

Ora a questo dubbio del nostro egregio collega risponderebbe innanzitutto la Commissione parlamentare d'inchiesta sulla agricoltura, la quale ha mostrato che delle condizioni penose e difficili nelle quali questa versa non ultima cagione è la mancanza del credito.

Delle altre cagioni di decadenza dell'agricoltura non parlo. Ma è d'uopo che io dica quali sono le cagioni che hanno potuto allontanare, o che contribuiscono ad allontanare il credito dalla terra. Il credito vien meno a una speciale industria per

due ragioni principali: la scarsità di capitale, il quale per la legge economica della offerta e della domanda ricerca e trova impieghi più remunerativi in altre speculazioni, oppure la mancanza di fiducia per la quale, quel grande allarmista che è il capitale, si allontana da quegli affari ne quali non ci sia la sicurezza della restituzione, o sia troppo dispendioso ottenerla.

La scarsità dei capitali si può affermare che non c'è o non è in tali proporzioni da mancare, come avviene, in Italia, quasi affatto all'industria agraria, o da costringerla a pagare assai caro il poco che le è concesso.

Io rammento che nella discussione dei provvedimenti per l'agricoltura parecchi nostri colleghi attestarono che in alcuni luoghi i prestiti agrarii raggiungono il tasso del cambio marittimo: altro che il *mutuum date nihil inde sperantes* del precetto evangelico! E chi è costretto a ricorrervi prolunga è vero la vita della sua industria, ma con la vita ne prolunga l'agonia.

Ma il capitale non manca a questa industria, nè ad essa costa tanto caro, perchè sia scarso.

Non parlo degli impieghi in rendita pubblica, in buoni del tesoro, non dei depositi anche a lunga scadenza negli Istituti di risparmio che assorbono parecchi miliardi; impieghi tutti che remunerano il capitalista con un interesse che non supera il 5 per cento.

Io mi fermo a ricordare, come più efficaci per la mia tesi, altri impieghi che hanno rapporto più diretto con la proprietà territoriale.

Non faccio una lunga dimostrazione, riferirò solo alcune cifre statistiche di una eloquenza incontestabile.

Nel periodo dal 1868 al 1882, i beni rustici venduti in applicazione delle leggi eversive 1867, 1872, 1876, ecc. fruttarono al demanio oltre 577 milioni.

E non è a dire che si tratti di vendite a buon mercato. Infatti, tranne alcuni casi isolati, in complesso la media dei prezzi è abbastanza elevata, poichè per quella somma si alienarono poco più di 640 mila ettari di terreni, i quali inoltre furono pagati un quinto in più del prezzo di stima. Al patrimonio ecclesiastico conviene aggiungere altri 300 milioni di beni demaniali venduti quasi nello stesso periodo. Abbiamo quindi una immensa massa di capitale che è andato a cercare nella terra un impiego, certo non molto remunerativo, perchè niuno o pochi ignorano, che fra noi la rendita fondiaria oscilla fra il 4 ed il 5 per cento, e non di rado è inferiore a questo tasso.

Mi si potrebbe obiettare che non è infrequente

il caso in cui per la sicurezza che offre la terra e per altre ragioni dette molto bene dal Cattaneo nel suo aureo libro sulle "Interdizioni israelitiche", si ami anche con sacrificio di diventare proprietari.

Ma ciò non scema efficacia al mio argomento che il capitale non è mancato. Però io posso con altra cifra molto calzante e che si riferisce del pari ad un impiego indiretto riguardo alla terra, io posso mostrare che il capitale se non è scarso non rifugge neppure dal rivolgersi alla possidenza territoriale.

Già il conte Di Salmour nel 1862 potè scrivere che credito fondiario, quale risultava dalle tavole ipotecarie, ascendeva a quattro miliardi.

Questo poi crebbe successivamente, poichè, stando a quel che ne attestano le ultime statistiche ufficiali, si è elevato ad oltre 7 miliardi.

Da queste cifre fatte anche le deduzioni delle somme non mutuate ai proprietari agricoli, resta sempre che nel credito fondiario sono impiegati non meno di cinque miliardi, dei quali appena un sesto rappresenta la garanzia degli Istituti abilitati alle operazioni del credito fondiario.

Mi perdoni la Camera se continuo la mia dimostrazione ricorrendo alle cifre.

Di fronte a questa ingente massa di capitali che hanno avuto nella terra impiego diretto o indiretto, abbiamo le cifre modeste che si attengono al credito aperto alle industrie agrarie.

La legge del 1869 doveva pur dar vita al credito agrario; e invece essa concorse a dimostrare una verità affermata dall'illustre senatore Jacini, cioè che la nostra legislazione o dimenticò o non conobbe i bisogni e le esigenze dell'agricoltura.

I frutti di questa legge, se se ne eccettuino le due provincie della Sardegna, dove, per ragioni che è inutile dire, diede qualche risultato, nelle altre parti d'Italia, furono insignificanti; vediamo infatti coll'applicazione della legge del 1869 che il capitale, che, stando alle statistiche ufficiali, avevano i dieci Istituti di credito agrario, non andava al di là dei sette milioni. Anche se fosse stato da allora in poi raddoppiato, e pur tenendo conto di quello raccolto dalle Banche popolari cooperative che fanno operazioni di credito agrario, ben vedete quanto sia stato e sia insufficiente ai bisogni della più vasta industria nazionale.

E non è a dire che sia stato scarso il compenso a questo capitale, come apparisce dai dividendi di quelli Istituti.

I dati statistici, che mercè la vostra cortese attenzione ho potuto esporre, mostrano con la loro irrefutabile eloquenza che nè la scarsità di

capitali, nè la prospettiva di impieghi più remunerativi privarono finora l'agricoltura del credito sufficiente e a buon mercato. Esclusa questa cagione, rimane l'altra della mancanza di garanzie sufficienti ai mutuantì.

La legislazione nostra questa garanzia ai capitali impiegati nell'agricoltura non solo non la concede, ma la rende affatto impossibile.

A giustificazione di questa legislazione si è detto che in parecchie altre industrie basta la garanzia personale di colui che le imprende e la fiducia nel medesimo. Ed è vero, ma soltanto in parte; e coloro che le esercitano non sono in pari condizione dell'agricoltore. Quelli infatti vivono nel mondo degli affari in continuo contatto con chi ha il capitale che li conosce e di cui possono guadagnarsi la fiducia, e che ne può controllare le operazioni. Dippiù, essi danno la garanzia dei valori mobiliari formati col credito aperto o col capitale prestato. Non è così dell'agricoltore che vive lontano nella sua terra. Ed è forse questa una delle ragioni per cui nelle città dove sono anche altre industrie, all'agricola scarseggiano meno i danari.

Ma se anche così non fosse, se il capitale preferisse le speculazioni più arrischiate, è nondimeno incontestabile che il prestito alla agricoltura vuole garanzie. E come ho già detto la legislazione attuale non le dà, poichè non permette ai coltivatori di offrirne di alcuna maniera a colui che presta loro il denaro per migliorare i fondi; e non solo non offre garanzie, ma le toglie per riguardo ad altre cause di credito privilegiato anche quando non tutte necessarie. Il proprietario o colono che avessero bisogno di denaro per far andare innanzi la propria industria sono privi di mezzi per garantire colui che intendesse dare il mutuo, poichè del loro capitale mobiliare, parte con una finzione legale è considerato immobile per destinazione, parte è vincolato con privilegio al locatore per il fitto. E spesso rimane impegnato a tale scopo un valore non irrilevante. Essi tutt'al più, sottraendo una garanzia al locatore, potrebbero alienare gli istrumenti o parte delle scorte; ma vedete bene che cosa accadrebbe al coltivatore che per acquistare i buoi vendesse il fieno che gli servirebbe poi a nutrirli, o per avere le sementi alienasse le zappe e gli aratri.

Ora, questa legislazione, che mantiene povera e fiacca la più grande e la più importante industria del paese, è mestieri mutarla.

L'onorevole Giuriati mi auguro converrà meco della necessità di porre la legislazione in relazione ai nostri bisogni e alle mutate esigenze economi-

che. In tal guisa ci metteremo per la stessa via additaci dall'esempio dei nostri maestri antichi nel diritto, i Romani, i quali dell'antico diritto non erano tanto gelosi da costituirlo come un ostacolo alle esigenze del progredito incivilimento e dei mutati tempi.

Si può quindi con animo tranquillo accettare l'innovazione proposta con questo disegno di legge, perchè risponde ad un interesse generale, riconosciuto dall'inchiesta agraria, non meno che dallo stesso onorevole Giuriati, il quale è d'accordo con noi e con tutti sulla necessità di procacciare il credito all'agricoltura, e dovrebbe convenire con noi che a raggiungere lo scopo sono indispensabili i privilegi che si vogliono stabilire col disegno di legge che discutiamo.

Nè la modificazione legislativa è tanto nuova o tanto radicale che possa impensierire un giurista anche timorato. Io non infliggerò alla Camera il supplizio di uno studio di legislazione comparata sull'ordinamento del credito agrario, materia trattata diffusamente nelle due relazioni del Ministero, e della Giunta e in non poche monografie. Mi basta ricordare che quasi tutti gli Stati civili d'Europa, o con proposte non ancora deliberate, o con leggi, si studiano o hanno creduto di risolvere questo problema delle garanzie per il credito. Alcuni vollero, come la Commissione del Senato francese nel 1882, o come gli onorevoli Luzzatti, Pavesi, Bonacci ed altri nostri colleghi in una proposta di iniziativa parlamentare, la validità del pegno a domicilio per i frutti pendenti, i raccolti entro l'anno e gli utensili. La nostra legge del 1869 sostituisce al terzo custode del pegno i magazzini generali. Questo rimedio a nulla giovò; quelle proposte allarmarono, perchè derogavano al principio: *pignus est quod ad creditorem transit*.

Invece il presente disegno di legge rimane, mi sia permessa l'espressione, entro l'orbita di un principio ammesso dallo stesso nostro Codice, il quale stabilisce il privilegio generale o speciale su determinati mobili, stabilendo un diritto di prelazione a favore di certi e determinati crediti. Tra i crediti privilegiati abbiamo già quello per la provvista delle sementi, e nel Codice di commercio è privilegiato il credito sulle macchine impiegate nelle industrie manifatturiere ed agricole. Noi quindi non faremo che estendere questi privilegi, annoverando tra essi il credito del prestito a causa dell'industria agraria.

Si può pertanto disputare ed anche impugnare dal punto di vista economico o per altre considerazioni questo concetto, ma non impensierirsi

come se distruggesse uno dei canoni fondamentali del nostro diritto civile.

Meno poi dobbiamo impensierirci pel timore manifestato, non rammento se dall'onorevole Lucca o dall'onorevole Sciacca della Scala, pel timore che il privilegio che noi andiamo a creare si traduca in una ingiustizia a danno del locatore.

È certo che le garanzie glielo scemiamo ma per una ragione di interesse generale e senza togli, ciò che è più importante, il privilegio sui frutti siano pendenti siano raccolti; rispettando così la finzione legale che il locatore non intenda cederli al conduttore se non sotto la condizione del pagamento dei fitti, reputando che fino a tanto questo non abbia luogo ne conservi la proprietà. Ma se da una parte è limitato il suo privilegio non accade ciò senza suo vantaggio.

Infatti se colui che ha affittato un fondo si trova nella impossibilità di provvedere alla coltivazione di esso per mancanza della semente, o del bestiame o degli utensili necessari, o non lo coltiva bene, egli è certo che raccoglierà scarsi frutti, o li raccoglierà di tale qualità da essere di minor valore. Quindi, o la garanzia dei frutti gli verrebbe a mancare o l'avrebbe minore. E ciò senza tener conto di tutto l'utile che gli viene da un fondo ben coltivato, e di cui aumenti il prodotto.

Finora abbiamo considerato l'ipotesi di colui che prende in affitto un fondo. Ma oltre i coltivatori che esercitano l'industria agraria vi hanno milioni di piccoli proprietari i quali governano essi stessi il modesto loro podere e costituiscono la classe più numerosa di coltivatori. Ora che facciamo con questa legge? Mettiamo costoro in condizione di ottenere e garantire i prestiti di cui avessero bisogno per la modesta loro industria, col consentire il privilegio su oggetti che la legge presente vuole siano immobili per destinazione e sulle scorte vive o morte del piccolo podere. Cosa che finora non hanno potuto e non potrebbero fare con la legge vigente. E forse sono essi che hanno più bisogno del credito agrario poichè pur troppo sono non di rado costretti a ricorrere al credito ipotecario con gravi e rovinose spese.

Io non voglio, perchè mancherei alla promessa che ho fatta di esser breve, io non voglio andar più oltre, ma osservo che si tratta di una legge che è stata presentata dopo lunghi studi, la quale, se può avere degli inconvenienti e delle mende risponde però a due grandi principii: ad un interesse immediato, che è quello di aiutare i piccoli proprietari a procurarsi i capitali necessari per coltivare, ed alla grande trasformazione agraria,

mercè i prestiti a lunga scadenza, intorno a cui nulla finora ha fatto la nostra legislazione agraria.

A ciò provvede il disegno di legge col permettere l'emissione di obbligazioni a lunga scadenza per rendere possibile quella grande trasformazione agraria che nella fine del secolo scorso arricchì l'Inghilterra propria e la Scozia, riforma dovuta a un privato cittadino che introdusse nel suo paese, apprendendoli in Italia, i buoni metodi di cultura della valle del Po. Arthur Young, l'uomo di genio che come scrive il Lavergne apportò una rivoluzione salutare nel suo paese, fu più benemerito di un conquistatore, poichè il progresso mercè sua apportato all'agricoltura inglese avendone triplicata la produzione, procurò un più largo vivere a una triplice popolazione, ampliando in talqualmodo il territorio del suo paese senza spargimento di sangue e senza scuoterne il bilancio con imprese coloniali (*Bene!*).

Io dovrei dire qualche cosa intorno alle osservazioni dell'onorevole Lucca e dell'onorevole Sciacca della Scala. Mi limito ad alcune delle cose da essi dette, e incomincio col dichiarare che mi associo al desiderio da essi espresso di diminuire le tasse di registro anche al di là delle riduzioni consentite col disegno di legge, lasciando ad altri il disputare se paghi realmente l'imposta colui che dà il danaro o chi lo riceve, e se ciò dipenda dalle condizioni del mercato. È certo però che nel più dei casi qualunque riduzione di imposta torna a vantaggio di colui che ha bisogno del danaro. Ma su ciò è mestieri che facciamo un po' i conti col ministro delle finanze, il quale temo che difficilmente conceda, specialmente nella presente situazione finanziaria, più di quello che ha concesso alle istanze della Commissione.

Ad ogni modo mi auguro che possa essere accolta la proposta dell'onorevole Lucca e che per i mutui fino a 5000 lire si paghi la tassa fissa di cui all'articolo 13.

Intorno alla proposta dell'onorevole Sciacca della Scala, per comprendere il Banco di Napoli e quello di Sicilia, tra gli Istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario, essa ora anche negli intendimenti nostri; ma forse l'articolo di legge quale è formulato lascia qualche dubbio che non sarà inutile chiarire. Se non vi fossero compresi sarebbe certo un danno, poichè gli Istituti che hanno forti capitali e senza azionisti sono meglio degli altri in condizioni di rispondere alle due principali esigenze del credito agrario, che sono, cioè, il prestito a lunga scadenza ed il prestito a minimo tasso d'interesse.

Detto questo io mi affretto a concludere.

Ma prima lasciate che io esprima una speranza, ed un augurio, che non sia, cioè, lontano il giorno in cui la nostra agricoltura riviva di vita rigogliosa.

Fu meritato il rimprovero che nella legislazione civile, amministrativa e finanziaria del regno poco o punto cura si sia per lo passato avuta delle sue condizioni. Ora è riconosciuto indispensabile di darle aiuto. Già con la legge sulla perequazione fondiaria si è affermata la necessità di alleviare le imposte che la aggravano, e qualche cosa si fece; con le scuole pratiche di agricoltura, con le quali si estendono i migliori metodi di cultura e si educa la gioventù campagnuola al lavoro intelligente dei campi. E sarà un altro passo innanzi nell'adozione dei mezzi per migliorarla, il procurare ad essa il concorso di capitali che contribuiscano a rialzarla mercè il credito abbondante, diffuso, a buon mercato. E se il disegno di legge su cui ci è chiesto il voto giovasse a questo fine, noi potremmo menar vanto di aver reso, approvandolo, un importante servizio al paese, memori del detto di Carlo Cattaneo, che il danaro dato all'agricoltura, è un tesoro affidato al sacro suolo della patria. (*Bene! Bravo!*).

Pavesi, relatore. Premetto un ringraziamento sentitissimo a quegli onorevoli colleghi, che ebbero parole cortesi per la relazione e per il lavoro della Commissione; e noto con piacere in nome della Commissione, come tutti quegli onorevoli colleghi che hanno parlato fino ad ora, abbiano espresso, in massima, il loro avviso favorevole al disegno di legge.

A questa unanimità corrisponde, credetelo, onorevoli colleghi, quella con la quale è atteso nel paese, dalla classe degli agricoltori, un disegno di legge destinato a soddisfare alle esigenze del credito, ed a spargerne i beneficii tra gli agricoltori; non soltanto in quanto possiedono, ma in quanto lavorano e producono.

È questo un disegno di legge il quale non offende alcun principio, alcuno spirito di sistema, non offende alcun capitolo del bilancio; e non può esser considerato con avversione nè con repugnanza da alcuna classe di persone, eccettuata forse quella degli usurai. Era naturale quindi, che io dovessi attendermi questo favore anche nella Camera; come già era stato espresso dalla Camera stessa, quando ebbe luogo nello scorso anno la discussione agraria.

Io mi credo dispensato (dopo la pubblicazione della relazione ministeriale e di quella della Commissione, nelle quali i motivi della legge, gli scopi che la informano, ed i fini che si propone, si tro-

vano svolti con una certa ampiezza) mi trovo dispensato, dico, dall'entrare in qualsiasi generalità; e mi limiterò a rispondere brevissimamente agli onorevoli colleghi, che hanno fatto delle precise osservazioni sul disegno di legge; tanto più che l'onorevole Cocco-Ortu ha già usurpato in molta parte il compito del relatore, esponendone i criterii e le linee generali.

Comincerò dunque dal rispondere all'onorevole Sciacca della Scala che, in quanto segnala il bisogno di trovare molta arrendevolezza nel ministro delle finanze per apportare al disegno di legge quelle modificazioni che valgano ad addolcire le disposizioni fiscali, troverà me e troverà la Commissione d'accordo perfettamente con lui.

Noi crediamo che una legge di credito sia principalmente una legge di mitigazione di tasse: bisogna regolare i diritti fiscali in base alle deprecevoli condizioni del reddito delle terre. Dunque, d'accordo con lui, attenderemo le dichiarazioni che a questo proposito vorrà fare il ministro delle finanze al quale raccomando le osservazioni dell'onorevole Sciacca della Scala.

La stessa risposta vale anche per gli onorevoli Lucca e Peruzzi che si sono occupati di questa parte del disegno di legge.

L'onorevole Sciacca della Scala ha poi accennato al bisogno di non ridurre in troppo ristretta cerchia il numero degli Istituti che potranno fruire delle facoltà dal disegno di legge conferite.

Egli teme che ne vadano esclusi quelli che possono presentare migliori condizioni per l'esercizio del credito agrario appunto perchè sono Istituti i quali non hanno azionisti. Io credo, che l'azione degli Istituti a' quali l'onorevole Sciacca accenna possa esser benefica sempre, ma benefica in modo speciale se esercitata mediatamente, in modo indiretto. E cioè mediante il riscontro del portafoglio degli Istituti minori locali, i quali, appunto perchè trovansi a contatto dei bisogni degli agricoltori, possono avere quella pieghevolezza, quella flessibilità, quella snodatura che più si presta a soddisfare alle esigenze dei territori nei quali rispettivamente funzionano.

Il credito agrario è essenzialmente locale. Bisogna portarlo vicino, a contatto con gli agricoltori. Tuttavia mi affretto a dichiarare che non fu mai nel pensiero della Commissione che gli Istituti ai quali accenna l'onorevole Sciacca della Scala fossero esclusi. La Commissione, accettando il concetto di comprendere nel disegno di legge gli Istituti ordinari, ha inteso di ammettere al beneficio della legge anche gli Istituti ai quali accennava l'onorevole Sciacca della Scala.

Se questa spiegazione, suffragata da quella che il ministro io credo non esiterà a fare, non potesse soddisfare l'onorevole Sciacca della Scala, io credo che il ministro non avrà difficoltà che una speciale aggiunta venga a tale proposito introdotta nell'articolo relativo, e cioè là ove si dichiara quali sieno gli Istituti ammessi all'esercizio delle operazioni indicate nel disegno di legge.

Del resto, creda l'onorevole Sciacca della Scala, che il concetto informatore delle nostre proposte fu appunto questo: approfittare, nel miglior modo possibile, dell'organizzazione finanziaria già esistente in paese. In Italia, da questo punto di vista, ci troviamo in una condizione favorevole, in confronto ad altri paesi che ci hanno pur preceduto in altri ordini di attività; inquantochè abbiamo già da 7 ad 800 piccoli Istituti locali, dai quali possono essere moltiplicate le agevolezze del credito mercè il disegno di legge che ci sta dinanzi.

L'onorevole Lucca ha premesso pure parole cortesi al nostro indirizzo e ne lo ringrazio.

Egli, pur dichiarandosi favorevole al disegno di legge, che approva in massima, ha espresso il desiderio che esso non getti il germe della diffidenza fra conduttori e proprietari.

Io credo che debba raggiungere lo scopo perfettamente opposto; mirando esso a stabilire rapporti soddisfacenti all'interesse ben inteso del proprietario, senza sacrificare quello del conduttore il quale, nelle condizioni attuali, non può avere il più lieve margine di credito. E lo stesso onorevole Lucca ha dimostrato con molta evidenza e con la pratica che ha di questa materia, quanto urga di accrescere la capacità di credito dei conduttori di fondi. Egli anzi si è manifestato favorevole anche ad ulteriori riduzioni del privilegio del locatore.

Mi usi la giustizia di crederlo, l'onorevole Lucca; il giorno in cui si trattasse di entrare in quel terreno, egli non mi troverà certo secondo a lui, nè tiepido alleato.

Ha poi fatto una considerazione d'ordine giuridico, rilevando cioè un disaccordo fra l'articolo 1 e l'articolo 5, ed esprimendo, in secondo luogo, il desiderio che in quegli articoli si adottasse l'identica locuzione di cui al numero 3 dell'articolo 1958 del Codice civile.

Io debbo far notare a questo proposito all'onorevole Lucca che era naturale che nell'articolo 1 si adottasse una locuzione diversa da quella del numero 3 dell'articolo 1958, dal momento che l'articolo 1 mira a regolare i rapporti, complessivamente, che possono intercedere, agli effetti di questa legge, non soltanto tra Istituto e con-

duttore, ma tra Istituto e proprietario, in quanto questi sia coltivatore del proprio fondo. Ecco perchè la dizione dell'articolo 1 non poteva essere identica a quella del numero 3 dell'articolo 1958.

Però, in quanto possa sorgere dubbio circa il secondo punto enunciato dall'onorevole Lucca, cioè che i frutti pendenti non siano materia della garanzia del locatore, la Commissione è disposta ad accettare una modificazione con la quale si dichiara appunto, mediante l'iscrizione nell'articolo 5 della parola "pendenti," che il privilegio del locatore non viene in questa parte modificato al di là dei confini che sono tracciati nella relazione che accompagna il disegno di legge, nella quale si dice chiaramente come sia intenzione di dimezzare il privilegio tra il locatore e l'Istituto mutuante.

Quanto poi all'elevare i mutui ammessi al beneficio dell'esenzione stabilita dalla legge, dalle 1000 alle 5000 lire, io mi associo ai suoi voti, e giro la sua domanda al ministro delle finanze, che non vedo presente ma che spero verrà in tempo per fare le sue dichiarazioni in proposito.

L'onorevole Lucca ha citato al proposito opportunamente la legge del 1869. È un fatto che l'articolo 9 di quella legge stabilisce alcune esenzioni, che avrei amato di vedere tali e quali riprodotte in questo disegno di legge. Perocchè non varrebbe il dire che quella legge non ebbe una larga applicazione; ciò non sarebbe serio; inquantochè, quando fu fatta, certo non si poteva pensare che dovesse rimanere inapplicata. Quella legge è in vigore ancora oggi, e, se di essa non si fruisce, è per difetto di altri inconvenienti, di altri difetti di quella legge.

L'onorevole Peruzzi ha accennato alla questione del conto corrente. In quanto riguarda la parte giuridica della sua osservazione, mi pare che l'articolo 13, ora 12, risponda sufficientemente alla sua istanza. Essendo posta la questione se il conto corrente, in cui lo sborso della somma avviene posteriormente alla stipulazione dell'atto, tolga o meno la validità dell'ipoteca relativa, si è voluto con l'articolo 12 eliminare ogni possibilità di contestazione su questo punto.

Resta la questione fiscale sollevata dall'onorevole Peruzzi. Ed in proposito io riconosco che nel conto corrente c'è in realtà un movimento di fondi, di prelevamenti e di rimborsi, di debito e credito che consiglia a nome dell'equità più evidente, a non considerare come un vero e proprio mutuo ordinario questa forma di credito agli effetti fiscali.

Anche su di ciò non possiamo che attendere

le dichiarazioni del ministro delle finanze; perchè si riferisce anche questa parte delle osservazioni fatte dall'onorevole Peruzzi ad una questione di mitigazione di tasse.

L'onorevole Giuriati ha fatto poi una considerazione d'indole generale, un'allusione, cioè, alle modificazioni che si apporterebbero al Codice civile con questa legge.

Realmente io credo che nel concetto generale della legge non si possano riscontrare che lievi modificazioni, dirò meglio, allargamenti delle disposizioni del Codice. Vere e proprie deroghe non ne esistono che poche. Ad ogni modo, dal momento che egli pure ha alluso alla massima della non immobilità delle leggi, ciò che mi pare oramai consacrato anche nel sistema legislativo del nostro paese, nel quale le istituzioni giuridiche si mutano, in quanto più non rispondono, o rispondono in modo imperfetto alle esigenze, alle quali intendono di soddisfare, dal momento, dico, che l'onorevole Giuriati ha pure ammesso questo principio della non immobilità, io non vedo perchè proprio in occasione di questo disegno di legge, vi sia una fondata ragione di dare l'allarme e di richiamare al rispetto dovuto all'Arca santa!

Il disegno, più che altro, mira a dividere tra parecchie persone i privilegi attualmente esistenti. Reali modificazioni, deroghe a principii, abrogazioni di disposizioni del Codice civile non se ne fanno.

La modificazione forse più sostanziale che sia nel disegno, consiste nell'ipoteca accordata sui miglioramenti. Dunque io non credo che in massima generale sia il caso di gridare che si sconvolge il nostro sistema legislativo.

L'onorevole Giuriati ci domandò poi se non sorgano pericoli nei rapporti ai terzi, in seguito ai nuovi privilegi che vengono consacrati da questa legge.

Onorevole Giuriati, le osservazioni che Ella ha fatte furono tema di studio e di esame anche in seno alla Commissione. Ed Ella vede che questa espresse unanime l'avviso che si dovesse prescrivere come obbligatoria l'iscrizione dei privilegi. Perocchè non vi sarebbe stato altro mezzo di dare pubblicità ai privilegi che venissero costituiti in forza della nuova legge. Voglio dire che a' termini delle leggi vigenti non dovendo i privilegi essere iscritti nè trascritti senza una speciale disposizione non sarebbero risultati tutelati nè i diritti dei terzi, nè quello dello stesso locatore.

Tale pubblicità era pure necessaria a tutela

degli istituti ai quali si rivolgesse ripetutamente il debitore.

V'ha di più: all'agricoltore sarebbe riuscito impossibile di stabilire la prova negativa, vale a dire lo stato di libertà delle sue scorte.

Perciò la Commissione fu unanime nell'esigere come condizione *sine qua non* della esistenza del privilegio la sua iscrizione nell'ufficio delle ipoteche.

Credo di aver risposto brevemente, ma in modo sufficiente, agli onorevoli colleghi che hanno parlato in questa discussione, e mi auguro si voglia passare, con la maggiore sollecitudine, alla discussione degli articoli, confidando di veder tradotto in legge un disegno che mira a dare la soluzione di un problema nel quale si racchiude l'avvenire dell'agricoltura, della patria.

Indelli. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole Indelli ha facoltà di parlare.

Indelli. Sono anch'io favorevole al concetto generale di questo disegno di legge; ma alcune idee, tra quelle già annunciate dall'onorevole Giuriati, mi avevano preoccupato, alla lettura delle disposizioni che vi si propongono.

Io non sono un teologo del diritto, come dice il relatore; non sono di quelli che del diritto vorrebbero la immobilità. Il relatore, nella sua relazione, dice che " la immobilità del diritto non potrebbe adattarsi che ad una società immutabile; la nostra certo non lo è. „ Nessuna società, io aggiungo, è immutabile; nemmeno quella della Cina.

Siamo perciò interamente di accordo; e coloro che Ella, onorevole relatore, chiama teologi del diritto, si potrebbero chiamare teologisti. Essi non sarebbero veri filosofi, nella interpretazione dei progressi della scienza e dei bisogni della società civile.

Non considero il Codice civile nè come il Vangelo, nè come il Corano, e nemmeno lo metto in un'arca santa. I codici son fatti per noi, non noi per essi. Siamo, ripeto, d'accordo.

Ma desidererei che quando apportiamo innovazioni, che potrei chiamare svolgimento dei principii contenuti nel Codice, ci tenessimo più strettamente ai principii e al tecnicismo legale, perchè solo in questo modo noi possiamo essere seri legislatori.

L'onorevole Giuriati ha ricordato il sistema ipotecario, su cui un celebre dottore, il Salgado, stampò un libro intitolato: *De Laberinto creditorum*.

Che cosa ha fatto il Codice civile in materia di privilegi in base ai precetti della scienza?

Esso ha bandito i privilegi personali: i privilegi sono invece per la cosa, sono pel credito, cioè per la natura del credito, non per speciali persone o enti giuridici, che vale lo stesso. Ed è appunto per la natura del credito, per le ragioni che già ha svolto l'onorevole relatore, che i prestiti i quali tendono a migliorare la cosa, a rendere possibile la coltivazione, sono considerati produttivi, o come diciamo noi in linguaggio parlamentare, sono spese produttive, e come spese produttive vanno soggette alla regola generale. Si applica per essi la massima che la proprietà *non intelligitur nisi deducto aere alieno*. Io non ho potuto far mia la cosa che coll'aiuto del danaro altrui; preleviamo il danaro che si è preso a prestito, per restituirlo a chi ce lo ha dato, e così faremo nostra la cosa.

Questo è il concetto della legge, e questo concetto, o signori, è scolpito nel Codice civile. Si può trovare che in alcune disposizioni di questo Codice si poteva andare più o meno in là, ma sono gl'ideali, i canoni del nostro diritto comune.

Io avrei voluto che una legge sul credito agrario (e, lo ripeto, sono di accordo colle idee del Governo e della Commissione) avesse seguito un po' più da vicino questa che io chiamerei vera e sana teologia giuridica, perchè così si sarebbero evitati de' dubbi e turbamenti gravissimi.

A mo' d'esempio, voi avete scritto a lungo, avete lottato, onorevole relatore, nella vostra splendida monografia, come ha definito la vostra relazione l'onorevole mio amico Lucca; avete spiegato a lungo la lotta giuridica tra il locatore e il conduttore. Ma tutti sappiamo che quel povero Codice civile non avea poi dimenticato questi bisogni e non dovevamo fare altro che svilupparne maggiormente il sistema, provvedere ai crescenti bisogni dell'industria agricola.

L'articolo 1958 enuncia i diversi privilegi; ma poi, nell'articolo 1960, si mettono a confronto questi privilegi. E si dispone che:

Sopra i frutti dei fondi concessi in enfiteusi affittati o dati a colonia sono preferiti ai crediti del locatore e del colono i crediti:

- 1° per la raccolta;
- 2° per la coltivazione;
- 3° per le sementi;

4° per i canoni indicati nel numero 2 dell'articolo 1958.

Cosicchè il Codice civile è stato correttissimo nell'applicazione della massima, che il privilegio è dato alla cosa non alla persona, e avea precorso il vostro disegno di legge.

Vi è stato chi ha prestato le sementi, o chi ha prestato danaro per la coltivazione?

Ebbene a costoro si concedano privilegi a preferenza di quello del locatore.

Voi lo vedete, onorevoli signori, in fondo non meritate un brevetto d'invenzione. E lo dico anzi a vostra lode, perchè vi siete allontanati dal Codice meno di quello che si crede.

Che cosa perciò avreste dovuto fare?

Avreste dovuto seguire le norme del Codice civile, e procedere più coraggiosamente con esse.

Le avete seguite?

Nel concetto sì, e di ciò vi ho già fatte le mie congratulazioni. Ma non nelle speciali disposizioni che ci proponete, le quali mi sembrano assai equivoche. Ed è su di ciò che io richiamo la vostra attenzione. Ecco il vostro primo articolo:

“ A garanzia dei prestiti concessi ai proprietari dei fondi rustici dagli Istituti esercenti il credito agrario, può essere costituito un privilegio speciale, ecc. ”

E si enunciano tutte le cose sulle quali deve ricadere siffatto privilegio.

Ma prestiti per che cosa? E notate che quando poi si viene, nell'articolo secondo, a parlar del modo come deve essere costituito questo privilegio, non dite niente della natura e specificazione di questi prestiti.

Voi infatti stabilite nell'articolo 2° che:

“ Alla validità ed efficacia del privilegio consentito dall'articolo 1° è necessario:

1° che esso risulti da un atto scritto.

2° che abbia acquistato data certa per effetto della registrazione presso l'Ufficio del registro nella cui circoscrizione è posto il fondo. ”

Ma io domando: questo prestito per qual ragione e a quale destinazione è stato fatto? Anch'io sono un modestissimo proprietario.

Una voce. Felice lei.

Indelli. Ce ne sono tanti in questa Camera assai più fortunati di me. Ebbene, se io fo un prestito, sarebbe strano che debba avere un privilegio, solo per la felice qualità di proprietario. Io posso aver fatto questo prestito per poter prendere il palchetto all'Apollò, ovvero per ammogliarmi la casa. Ma vi domando: questo prestito l'ho fatto forse per la coltivazione del fondo? Aprite invece il Codice civile, e guardate che cosa esso dice all'articolo 1958 che voi citate così spesso:

“ Hanno i privilegi i crediti per questo, i crediti per quest'altro, ecc. ” I crediti, non mai le persone; le persone non esistono, esiste la natura del credito, chiunque sia il creditore.

La difficoltà dell'opera vostra consisteva appunto in questo: nello specificare in che propriamente dovesse consistere lo scopo di questi prestiti, perchè solo in tal modo avreste potuto giustificare il vostro privilegio.

Mi unisco alle considerazioni fatte dall'onorevole Giuriati. È stato detto tante volte che non le sole condizioni economiche hanno reso difficile il credito agrario, ma la mancanza di opportune garanzie. Concordo perciò nel ritenere che, messa da parte qualunque altra considerazione, voi possiate creare queste garanzie, se non sono bastevoli quelle che esistono oggi. E quando queste garanzie saranno create, stia sicuro l'onorevole Sciacca, la concorrenza verrà da sè. E perciò diceva bene l'onorevole Giuriati: quando queste garanzie siano create, non si capisce perchè poi vogliate escludere gli altri. Perchè li volete escludere, se anche altri potranno mettersi nelle condizioni che voi prescrivete?

Ripeto, oggi manca una valida garanzia, ed è questa mancanza che produce la insufficienza del credito agrario. Ricordo che una volta (perchè non sono nato ieri; ed anche quelli che sono nati prima di me, se lo ricordano certamente) sui mercati, sulle piazze andavano i conduttori, la gente del contado, e trovavano coloro che loro anticipavano le sementi. Oggi tutto ciò è fatto più difficile.

E sapete perchè? In primo luogo per le condizioni mutate, in secondo luogo perchè il nostro Codice civile è stato in questa via più liberalista del Codice Napoleone, il quale concedeva qualche garanzia di più.

Ora, o signori, secondo questo vostro sistema, voi date un privilegio ad alcuni, e, quel che è peggio, non li nominate nemmeno. E non capisco come si diano privilegi ad istituti senza nominarli; perchè, se li nominaste per legge, voi direste: questi Istituti, che sono nelle tali e tali condizioni speciali, saranno privilegiati. E poi fate qualche cosa di più; non dite nemmeno per quali ragioni concedete loro questo privilegio.

Io insisto su di ciò, perchè voi proponete poi un altro articolo, il quale permette che si possano scontare cambiali di proprietari e conduttori presso gli istituti di credito agrario, e che l'istituto giratario diventi perciò il solo privilegiato. Cosicché è la girata che crea allora il privilegio, mentre prima il titolo non l'aveva. Ma in questo modo la frode è facile; se vi è un figliuol prodigo che sottoscrive delle cambiali e poi queste cambiali si scontano in altri istituti, darete facilmente luogo a dei brogli per frodar gli scopi che giustamente vi proponete.

Permettetemi la franchezza: noi dobbiamo dire, particolarmente in questa materia, qualche cosa di più serio ed efficace.

Non voglio prolungar di più la discussione; ho messo innanzi alcune difficoltà ed ho espresse alcune idee, secondo le quali credo debba modificarsi la legge che discutiamo.

Ma, prima che finisca, farò qualche altra osservazione per quello che ha già obiettato l'onorevole Giuriati intorno alla trascrizione, facendo un dialogo coll'onorevole ministro per la questione che è accennata all'articolo 1° sul come possa cadere il privilegio mobiliare sulle cose che dall'articolo 413 del Codice civile sono considerate come immobili.

Ma sia pure, giacchè si mobilitano gli eserciti, mobilitiamo anche le scorte e i pesci della *pi-scina*, ma ad una condizione: che sieno salvi i diritti acquisiti. Voi sapete, o signori, quale specie di enorme credito ipotecario in Italia gravi la nostra proprietà immobiliare.

Darete effetto retroattivo a questa legge? Io non lo credo, perchè altrimenti sconvolgereste *mezzo mondo*.

Spero che l'onorevole ministro, col suo animo conciliante (ed egli sa che io sono di lui tutt'altro che adulatore, chè anzi a molte sue idee non partecipo), spero, ripeto, che il ministro farà buon viso a queste mie considerazioni.

Così egli e la Commissione d'accordo feconderanno un'idea che può nascer vitale, se con isvolgersi principii sani sarà incarnata in una legge.

Voi, o signori, siete stati filosofi, ma non siete stati artisti! (*Bene!*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Se un disegno di legge così ampio, e oso dire completo, sul credito agrario fosse venuto in altri tempi, avrebbe certamente sollevato moltissime osservazioni, e dato luogo a lunga discussione. Invece oggi è tanto sentito il bisogno di esso, e vi sono inseriti principii tanto discussi, ed ormai tanto accettati da farmi attribuire a queste ragioni il silenzio di molti, e le osservazioni di pochi, i quali, più che fare una discussione generale, si sono limitati ad accennare, accettando il disegno di legge, taluni lievi emendamenti.

Se mi piacesse fare dello scetticismo, attribuirei ad altre cause questo duplice fenomeno; ma mi contento di attribuirle esclusivamente a quelle accennate.

Sia nel disegno di legge ministeriale, che nella dotta relazione fatta, in nome della Commissione,

dall'onorevole Pavesi, vi è tanto da rendere inutile un'ampia discussione.

Nell'uno e nell'altro documento sono indicati tutti i motivi, per i quali si sono adottati i principii, che voi, signori, vedete inseriti nel disegno sottoposto alle vostre deliberazioni; talchè io ho il diritto, anzi il dovere di essere breve.

Però mi preme di fare una dichiarazione, in risposta, non dico ad un appunto, ma ad un'osservazione dell'onorevole Lucca.

Egli deplora che parecchie petizioni siano venute all'ultima ora, in modo che il Governo e la Commissione non abbiano potuto tener conto delle osservazioni in esse contenute.

A me preme constatare che io presentai il disegno di legge nel novembre 1884, e posso assicurare l'onorevole Lucca, come assicuro la Camera, che lo feci distribuire largamente, e ne feci pervenire copia a quegli istituti e privati che poteano fornirmi lumi ed elementi per migliorarlo. Ho ragione di ritenere che eguale pubblicità abbia avuta la relazione della Commissione, presentata ai 21 marzo 1885.

Nell'intervallo fra il novembre 1884 ed il giorno d'oggi, in Italia sono stati pubblicati parecchi libri ed alcune monografie sulla materia, ed assicuro di averle lette ed esaminate tutte. Salvo inganno personale, posso assicurare l'onorevole Lucca e la Camera, che frutto di tutto questo studio fu la proposta di taluni emendamenti, che mi permisi di sottoporre alla Commissione e che, concordati con essa, presento alla Camera. Questi vi dimostrano che noi abbiamo discusso punto per punto tutto ciò che nei diversi lavori è contenuto, e abbiamo accettato tutto quello, che ci parve degno di considerazione.

Ciò premesso, il mio compito nella discussione generale è molto limitato.

Nei discorsi di tutti gli oratori ho udito (e ne sono lieto) una dichiarazione, che, in altri tempi, non si sarebbe osato di fare.

Oggi, per la prima volta, il feticismo del Codice civile non costituisce più un ostacolo insormontabile ad una riforma economica altamente reclamata; e da tutte le parti si dichiara che il Codice civile non è inviolabile, e che invece può e deve essere adattato alle nuove esigenze dello stato economico moderno.

Mi pare già questo un grande trionfo dal punto di vista filosofico, indipendentemente dalla proposta attuale. Per modo che, al contrario di quanto pensa l'onorevole mio amico Indelli (che io ringrazio dello gentili parole rivoltemi), il quale tacciò il Ministero e la Commissione di avere avuto filo-

safia e non arte, io credo che ciò costituisca un pregio perchè, nella materia del credito agrario, mi pare che non ci debba essere arte, ma invece molta filosofia. E per filosofia intendo lo studio esatto di questa forma di credito, l'esame critico dei bisogni agrari, e l'analisi dei rimedi opportuni, senza vincolo di pregiudizî e di superstizioso ossequio al Codice civile.

L'onorevole Sciacca della Scala, oltre ad una osservazione relativa alla parte finanziaria (in risposta alla quale come a quelle degli altri oratori che se ne sono occupati, parlerà il mio onorevole collega delle finanze) presenta un emendamento relativamente agli Istituti di emissione.

Io non ho bisogno di dichiarare che concordo perfettamente con quanto ha detto il relatore; che, cioè, Governo e Commissione, nel dire "Istituti di credito", hanno inteso comprendere anche gli "Istituti di emissione"; i quali in fondo non sono se non istituti di credito, con facoltà di emissione. Ma poichè è sorto il dubbio, è bene chiarirlo; e quando verranno gli articoli del titolo III, noi non avremo difficoltà di accettare un emendamento il quale determini il concetto che anche gli Istituti di emissione possono fare i mutui.

Però l'osservazione dell'onorevole Sciacca della Scala, che accetto in massima, mi obbliga a fare una dichiarazione nella quale spero concorderà anche la Commissione.

Noi non possiamo nel titolo III parlare esclusivamente del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia. Quantunque io, di pieno accordo con la Commissione, e massime con l'illustre presidente di essa, l'onorevole Luzzatti, convenga appieno dei grandi vantaggi che hanno reso e rendono quei Banchi meridionali, i quali non hanno azionisti, pure ritengo che, facendo una legge, non possiamo esclusivamente parlare, sopra sei Istituti di emissione, di due soltanto, e dare l'ostracismo agli altri quattro. Se vogliamo creare ed alimentare le sorgenti del credito, dobbiamo dichiarare che si accorda la facoltà a tutti gli Istituti di emissione.

Una seconda dichiarazione mi occorre fare fin d'ora: che, cioè, gli Istituti di emissione possono essere autorizzati all'esercizio del credito di cui si tratta, ma esclusivamente sulle loro riserve.

L'onorevole Sciacca della Scala parlò degli utili dei Banchi di Napoli e di Sicilia.

Ebbene, questi utili, per la legge del 1874, dovevano servire ad integrare il capitale, che in precedenza fu dichiarato utile alla tripla circolazione: ora l'uno e l'altro istituto hanno già raggiunto il capitale designato dalla legge del

1874: cosicchè i loro utili vanno annualmente alla riserva.

Sicchè, in sostanza, si otterrà lo scopo accennato dall'onorevole Sciacca della Scala, quando gli *Istituti di emissione* saranno chiamati ed autorizzati anche essi ad esercitare il credito agrario, servendosi, per la emissione delle *cartelle agrarie*, del loro fondo di riserva, come capitale *versato o specialmente assegnato* a tale scopo.

L'onorevole Lucca fece due altre osservazioni, nelle quali concordo con lui.

Egli, in sostanza, convenendo con la Commissione, ha chiesto uno schiarimento sul privilegio del locatore, preoccupandosi della differenza di dizione tra il 1° ed il 5° articolo.

L'articolo 1 gli è parso completo: difforme da esso gli è parso l'articolo 5. Egli quindi ha detto alla Commissione ed al Governo di mettere in armonia le due disposizioni. Ed anzi, neanche ha indicato la forma: ha manifestato soltanto la necessità di questo accordo.

Come ha già dichiarato il relatore della Commissione, quando si verrà all'articolo 5 non avrò difficoltà di dichiarare che il privilegio del locatore è integro sopra tutti i frutti del fondo. Già è detto nella relazione del Ministero e in quella della Commissione, che il patrimonio agricolo, per il privilegio, si può dividere in due parti: l'una principalmente a garanzia del locatore, l'altra a garanzia del mutuante. E nel fare questa ripartizione abbiamo preso la natura diversa di questo patrimonio agricolo: la parte più omogenea al locatore l'abbiamo a lui lasciata: quella più omogenea all'istituto mutuante l'abbiamo serbata per creare a suo favore un privilegio, affin di rendere accessibile il credito a proprietari o conduttori di fondi rustici. Quindi l'onorevole Lucca, per questa parte, non può non dichiararsi appagato.

Del pari fin d'ora gli dichiaro (come gli dichiarerò la Commissione, con cui siamo d'accordo) che non sono alieno dall'accettare la sua proposta, permettendo la cessione dei mutui degli Istituti indicati nell'articolo 24 agli Istituti di cui all'articolo 25, ed autorizzando questi ultimi ad emettere delle cartelle agrarie in corrispondenza dei mutui ceduti. E quando verrà il momento, concreteremo in apposito articolo questa disposizione. Finalmente l'onorevole Lucca parla di forme più elotte di credito, ed all'uopo invoca l'autorità incontestabile dell'onorevole Luzzatti. Eh! nel credito non v'è limite. Naturalmente con questo disegno di legge abbiamo superato parecchi ostacoli; ma non ci siamo lusingati, e siamo ben lungi dal credere di averli superati

tutti. Immensa è la via fatta; e, se un sentimento di vanagloria non mi tradisce, credo che con questo disegno di legge se ne sono superati tanti, che, per vincere i rimanenti e ridurre il credito a forma sempre più atta a raggiungere il suo scopo, non vi sarà nemmeno la metà della via percorsa da noi per arrivare a questo punto.

L'onorevole Peruzzi parlò di *conti correnti ipotecari*, e giustamente notò il grande sviluppo, che essi, dopo questa legge, son chiamati ad avere. Si preoccupò della parte finanziaria e determinò taluni temperamenti. Ma anche su di ciò, per non usurpare la competenza altrui, lascierò parlare l'onorevole mio collega delle finanze. A me, come alla Commissione, basta in materia di *conti correnti agrari*, aver risolta la questione *giuridica ed economica*, anzi più *giuridica che economica*, se, cioè, sia valida la ipoteca a contare dalla data della iscrizione e per l'intera somma iscritta, qualunque sia la data della somministrazione dei fondi. Vero è che, a mio modo di vedere, ed a modo di vedere di parecchi giuristi, che siedono nella Commissione, questa questione, col Codice attuale, non avrebbe potuto nascere. Ma in ogni modo, poichè è nata, poichè tanto si è scritto, non abbiamo avuta alcuna difficoltà, anche a costo di fare un atto che ci sembrava inutile, di risolvere la questione nel modo più largo e più utile al credito ed all'economia.

L'onorevole mio amico Giuriati disse, pur dichiarando il suo favore alla legge, che trovava una lacuna; perchè si erano fatte delle concessioni agl'istituti e non ai privati. Io non ho se non una sola parola a dirgli in proposito. Io ho creduto di fare una legge, valendomi degl'istituti attualmente esistenti: ho creduto d'invocare il loro ausilio e dar loro i mezzi per poter sviluppare quel credito, che essi, con tanta volenterosità ed abnegazione, hanno già cominciato a sorreggere: ho creduto infine valermi di Istituti, che danno garanzie di moralità ed attitudine, e che bandiscono fino il sospetto dell'usura. E per me sarebbe una ragione di ritirare la legge, se potesse la Camera pensare, che le stesse agevolazioni debbano essere accordate ai privati. Ciò non è possibile. Lo Stato, con questa legge, concede vantaggi economici, giuridici e fiscali per l'esercizio del credito agrario.

Qual'è per esso il corrispettivo? Deve essere la sicurezza, che il credito agrario vada davvero al suo scopo, a beneficio cioè degli agricoltori, massime dei piccoli, i quali hanno tanto bisogno di aiuto; e sia evitato il pericolo che i privilegi, ac-

cordati dalla legge attuale, servano a rendere più gigante l'usura, anzichè ad evitarla. Ed io mi sono fatto premura di dichiarare, nelle mia relazione, le ragioni, che mi consigliavano a non concedere questi stessi vantaggi ai privati; e mi sono valso delle deposizioni quasi concordi dei commissari dell'inchiesta agraria, i quali hanno deplorato il tasso enorme d'interesse a cui, più o meno nelle diverse regioni d'Italia, dai privati si somministrano i capitali.

Quando il tempo verrà (se verrà), superando un altro ostacolo, si cercherà di concedere gl'identici vantaggi ai privati; per ora non se ne sente il bisogno. Io confesso che deplorerei di aver presentato la legge, se essa servisse a proteggere anche un solo usuraio; qualunque fosse il vantaggio che se ne potesse avere, mi pentirei di averla presentata, come l'onorevole Giuriati si pentirebbe di aver fatto la proposta, quando dovesse produrre quell'inconveniente, che egli al pari di me certamente deplora.

L'onorevole Giuriati del pari si preoccupa dell'Istituto della *trascrizione*. Veramente noi crediamo di aver provveduto a tutto per quanto si poteva.

Difatti, nel progetto ministeriale, alla validità del privilegio si aggiungeva la necessità che esso acquistasse *data certa per effetto della registrazione*. Io non ammetteva altra specie di pubblicità; ma la Commissione unanime ha voluto la pubblicità *in registro speciale del conservatore delle ipoteche del circondario*.

È inutile adesso fare una discussione sul proposito, dopo che ho accettato il parere unanime della Commissione, non per recedere da quel che prima pensava, ma solo per assicurare la buona riuscita del progetto, alla quale tutti dobbiamo sacrificare qualche cosa.

Ma la questione avrebbe potuto esser grave nei rapporti tra l'istituto mutuante e i creditori ipotecari; e quindi abbiamo creduto di provvedervi con l'articolo 7, nel quale è detto che il privilegio non ha valore di fronte ai creditori ipotecari iscritti anteriormente alla sua data, mentre i creditori iscritti posteriormente sono posti all'Istituto creditore.

Non è ora il momento di esaminare se abbiamo bene o male risolto la questione, lo vedremo nell'esame dell'articolo 7, nel quale potrà l'onorevole Giurati, se crede, presentare una proposta contraria a quella concordata tra Commissione e Ministero, e noi avremo cura di esaminarla.

Del resto, egli ha parlato della *trascrizione*. A

me non pare che quest'Istituto sia stato vulnerato.

Nel nostro caso parmi che debba esclusivamente parlarsi di *privilegio e d'iscrizione*.

L'onorevole Giuriati, infine, parlò anche dei frutti pendenti, e ricordò come per gli articoli 411 e 413 del Codice civile, i frutti della terra, *non per anco raccolti o separati dal suolo* gli animali addetti alla coltura, gli strumenti rurali, ecc., sono *immobili*.

Mi permetto di notare che, siccome il privilegio ha luogo sopra i mobili e sopra gl'immobili, è inutile fare questa distinzione. Noi abbiamo inteso con la legge creare un privilegio e restringerne uno esistente. In questi due termini, si compendia il titolo I.

Da ultimo l'onorevole Indelli osservò, che il progetto attuale, più che una deroga al Codice, debba dirsi uno svolgimento di principii contenuti in questo; e molto opportunamente ricordò l'ordine di privilegi stabiliti dall'articolo 1960, per il quale *ai crediti del locatore e del colono sono preferiti i crediti per la raccolta, per la coltivazione, per le sementi*. Quindi dice che al ministro ed alla Commissione non spetta il *brevetto d'invenzione*, per avere esteso il privilegio, già esistente, ad un nuovo caso.

Io, a rischio di commettere un atto di superbia, devo dire, che per parte mia e della Commissione, ritengo non di aver diritto ad un brevetto d'invenzione, ma almeno ad una *menzione onorevole*, perchè abbiamo, se non altro, creato un privilegio, il quale sta insieme con quelli, di cui ha citato lo esempio l'onorevole Indelli.

E se il credito agrario, di cui si parla nel titolo I, potrà aver vita, crediamo che non potrà averla altrimenti che con la creazione di questo privilegio, e con la restrizione di un altro molto largo, concesso dal Codice civile.

L'onorevole Indelli soggiunse che noi abbiamo concesso un privilegio, ad Istituti, che non abbiamo nominato. Rispondo che ciò non è esatto.

Noi abbiamo fatto una distinzione: per i mutui, di cui si parla nel titolo primo, che sono propriamente i mutui *agrari*, abbiamo autorizzati tutti gli *istituti di credito ordinario, gli istituti di credito cooperativo e le Casse di risparmio*. Non avevamo bisogno di allegare al disegno di legge una tabella o un elenco; e d'altronde gli istituti cooperativi e le Casse di risparmio, massime i primi, si aumentano giornalmente e dobbiamo tutti desiderare (e l'onorevole Indelli che ha tanto cuore, lo desidera al pari di noi) che queste istituzioni si moltiplichino. Tutti quegli istituti possono eserci-

tare il credito agrario; tutti possono costituire, a loro beneficio, il privilegio, quando avranno ottemperato alle forme prescritte in questa legge.

Per le operazioni, poi, del titolo secondo, abbiamo detto, che i medesimi istituti hanno la potenza di farle; però hanno bisogno della autorizzazione del Ministero, sia per la contrattazione dei mutui, sia per l'emissione delle cartelle agrarie. Ed abbiamo avuto ragione di dire, che, per i mutui del secondo titolo, vi è bisogno di una autorizzazione; perchè si tratta di operazioni a lunghissima scadenza, che richiedono maggiore oculatezza, e debbono essere affidate ad istituti, che hanno più solida compagine. In ogni modo, però, resta fermo che, anche pei mutui del titolo secondo, abbiamo ammesso, in genere e potenzialmente, tutti gli istituti, senza eccezione alcuna.

Dunque, fra istituto ed istituto non abbiamo creato alcuna disparità; tutti sono, pel nostro sistema, ammessi ad esercitare il credito agrario; senza autorizzazione, per i mutui del titolo primo, con autorizzazione per quelli del titolo secondo.

Solamente non abbiamo ammesso i privati; ma ne ho già detto le ragioni, e spero che l'onorevole Indelli vorrà ritenerle per buone.

Mi sono, così, disbrigato di tutta la mia parte, e credo opportuno concludere.

La duplice osservazione fatta dall'onorevole Lucca e quella fatta dall'onorevole Sciacca della Scala, sono accettate dalla Commissione e dal Ministero, salvo a trovare la formola opportuna, negli articoli. Concordi nel concetto, lo saremo certo nella forma. Con ciò credo di averli completamente soddisfatti.

Ringrazio tutti gli altri oratori i quali, pur facendo qualche osservazione sul progetto, in fondo hanno dichiarato che esso è meritevole di lode. In questo modo, o signori, senza discutere se sia una deroga al Codice, in quali limiti lo sia, o se sia un semplice svolgimento di principii in esso contenuti, ed anche rinunciando a qualunque brevetto d'invenzione, io non desidero se non una cosa (e Dio sa se i fati politici me la consentiranno), di controfirmare cioè questa legge; e se non mi sarà concesso, invidierò chi avrà la fortuna di farlo, tanto sono convinto della sua utilità! (*Bravo!*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Prinetti.

Prinetti. Io non aveva in animo di prendere parte a questa discussione; ma ho chiesto di parlare quando l'onorevole ministro ha fatto una dichiarazione di cui debbo prendere atto, e intorno alla quale debbo anche chiedergli qualche schiarimento.

Premetto che io non sono fautore di questa proposta di legge, la quale, a mio avviso, presenta due gravi inconvenienti che mi permetterò, in brevissime parole, di accennare.

Il primo è questo. Voi, con questa legge, state per creare una condizione privilegiata che si discosta dalle norme generali che reggono il diritto privato in Italia; e ciò fate sotto l'impulso, dite voi, di circostanze speciali, di considerazioni economiche peculiari, rese più importanti nell'effetto loro dalla condizione di crisi nella quale si trova ora l'agricoltura italiana. Ora io vi seguirei, fino ad un certo punto, su questo terreno, quando voi mi poteste affidare che questo nuovo metodo, da voi escogitato, di diritto privato, sia davvero tutto destinato a raggiungere quegli intenti ai quali mirate. Invece non è nemmeno detto, o signori, se le somme che in base a questo privilegio voi venite a sancire, e che saranno mutuate dai conduttori dei fondi, dovranno essere destinate piuttosto al miglioramento dell'industria agricola, anzichè ad altri scopi. E io risponderò all'onorevole ministro che io non vedo nella legge le garanzie che egli afferma ci siano.

C'è poi, come ho detto, un altro inconveniente per il quale sono contrario, dico il vero, al disegno di legge. Io dubito assai che esso possa, così come è formulato, raggiungere l'intento a cui vorrebbe arrivare. Io credo che, praticamente, il risultato sarà questo: che i locatori, nei contratti futuri, si dovranno rifare, aumentando la somma cauzionale che chiedono ai conduttori, di quella mancata garanzia che voi oggi togliete loro, col diminuire il loro privilegio di diritto; e il risultato sarà per conseguenza questo: che la condizione dei conduttori sarà piuttosto peggiorata che migliorata.

Ma ad ogni modo, dopo avere accennato così di volo questi inconvenienti, vengo allo speciale argomento che mi ha indotto a chiedere facoltà di parlare. L'onorevole ministro ha detto: noi intendiamo di distinguere due grandi categorie di oggetti sui quali una garanzia, una cauzione, un pegno si può dare. Questi oggetti sono: da una parte i frutti del suolo; i frutti della agricoltura; dall'altra tutte le scorte, gli utensili, il bestiame che serve alla coltivazione del terreno. E noi vogliamo restringere il privilegio del locatore ai soli frutti, e lasciare tutto il resto del campo libero al conduttore. Ora io non comprendo in qual modo questa dichiarazione possa andare d'accordo con le disposizioni che leggo scritte nel disegno di legge.

Infatti, nell'articolo è scritto che il conduttore

può impegnare anche tutti i frutti, persino quelli pendenti; e su questi frutti pendenti non è nemmeno accordato al locatore il privilegio di locazione, perchè all'articolo 5 (anche nell'ultima formula che ci presentate) non si parla già di frutti pendenti ma di frutti raccolti, e che si trovano materialmente nelle case di proprietà del locatore.

Ora io domando all'onorevole ministro: data la dichiarazione che egli ha fatto testè alla Camera, è disposto a modificare la formula di tutti questi articoli, in modo che il concetto suo sia chiarissimamente esplicito.

In tal caso, è possibile forse che una transazione si trovi, la quale faccia consentanei nel concetto del Governo anche coloro, e credo che non siano pochi in quest'Aula, i quali non sono ora molto favorevoli alla legge che discutiamo.

Ma se questo concetto non è chiaramente esplicito in modo che non possa dar luogo a dubbi di interpretazione, vedrà l'onorevole ministro quali contestazioni, quali divergenze potrà produrre questa legge nei rapporti fra conduttore e proprietario, e specialmente nei rapporti fra piccoli conduttori e piccoli proprietari. Poichè io sono convinto che questa legge, fatta in modo così generale da servire, con una stessa redazione, al piccolo conduttore, al contadino e al grande conduttore di una azienda agricola, potrà in molti casi, dar luogo piuttosto ad inconvenienti che a vantaggi.

Io domando dunque all'onorevole ministro uno schiarimento preciso su tale questione. Se, cioè, egli sia disposto a modificare la redazione di tutti gli articoli in modo che questo suo concetto chiarissimamente risulti...

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. L'ho già detto.

Prinetti. ... e se sia disposto (e qui enunzio una mia idea che sottopongo alla considerazione dell'onorevole ministro) non già a distruggere totalmente il privilegio del locatore, ma a ridurlo ad una cifra determinata; per esempio, all'affitto d'un anno. Io credo che su questa via ci potremo anche intendere, e potrò anch'io avere il piacere di deporre una pallina bianca nell'urna.

Se l'onorevole ministro accogliesse questa mia idea, io credo che, dopo tutto, quei benefici a cui la legge aspira, e che mi sembrano assai meno sicuri di quello che il ministro e la Commissione credano, si potrebbero egualmente raggiungere. Imperocchè ciò che oggi toglie valore come pegno, come cauzione, alle scorte dei grandi conduttori delle grandi aziende agricole, consiste appunto

nell'incertezza dell'ammontare complessivo del diritto cauzionale del locatore.

Oggi, avendo i locatori un diritto che si estende a tutti gli eventuali loro crediti verso il conduttore, il mutuante non può mai sapere *a priori* a quanto questa somma potrà ammontare. Ma quando, invece, voi limitiate questa cauzione, per esempio, ad un anno d'affitto, è evidente che il mutuante può avere un'idea esatta della cauzione che deve richiedere.

Attendo che l'onorevole ministro mi dica se sia disposto ad accogliere questa mia idea e, basandosi sulle dichiarazioni da lui fatte, se sia disposto a modificare la redazione degli articoli in modo da togliere ogni dubbio intorno a questo suo concetto.

Presidente. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Rispondo subito all'onorevole Prinetti; e ciò facendo, risponderò anche ad un'osservazione fatta dall'onorevole Indelli. Ho già dichiarato che intendendo, nell'articolo 5, d'accordo con la Commissione, render chiaro il concetto che al locatore spetta la preferenza sopra tutti i frutti, ed in questo senso sarà modificato l'articolo. E l'onorevole Indelli converrà con me che basta questa sola modificazione, senza bisogno di introdurne altre negli altri articoli.

Nell'articolo 1, non vi è se non la enunciazione dirò così, teoretica; cioè che si possa costituire il privilegio speciale; ma la vera determinazione della lotta tra il locatore ed il mutuante è nell'articolo 5.

Dunque, se, in questo articolo, diremo che il locatore è preferito sopra tutti i frutti, ed è posto sopra gli altri oggetti, lo scopo dell'onorevole Prinetti, come già, prima, aveva domandato l'onorevole Lucca, è completamente raggiunto.

La Commissione ed il Governo fecero anche l'esame, se convenisse, come si è fatto in qualche altro paese, ridurre il privilegio del locatore, per ragione di somma, o per divisione di cose. Ma si vide che l'una e l'altra producevano non buoni effetti, e ciò si è dimostrato nelle due relazioni che non intendo qui riprodurre.

Infatti quale frazione delle scorte daremo al locatore, e quale al mutuante? Sarà sempre una questione. Le scorte dovrebbero essere vendute: quindi maggiore spesa per ottenere quella parte, che si darebbe a ciascuno di essi.

Dunque il sistema più semplice e razionale, e che presenta meno litigi, è di dividere il patri-

monio, dare, cioè, i frutti di qualunque natura al locatore, le scorte di qualunque natura al mutuante. In questo modo pare al Governo ed alla Commissione di avere risolta la questione.

Un'altra osservazione io faccio intorno a quanto ha detto l'onorevole Indelli, e che ha ripetuto l'onorevole Prinetti. Essi han detto: quale garanzia c'è che il conduttore od il proprietario impieghi veramente a scopo agrario la somma, che gli sarà mutuata?

Questa ricerca è assolutamente impossibile, e produrrebbe l'effetto pratico di annullare qualunque specie di credito agrario. Quando il commerciante presenta all'istituto di credito la sua cambiale, chi gli domanda se egli è commerciante, e per quale operazione di commercio ha bisogno di danari? Questo favore, che il Codice di commercio accorda al commerciante, perchè volete negarlo al proprietario ed al conduttore? Perchè costoro dovrebbero fornire la prova di impiegare a scopo agrario le somme, che gli si darebbero, o con cambiale, od a conto corrente, od in una altra forma di prestito?

Nel Belgio avvenne lo stesso di quello che succede ora. Il ministro di agricoltura propose un disegno di legge, che ha molte analogie col nostro, e fra l'altro propose le ricerche sulla natura e la destinazione del mutuo.

Ma Camera e Senato respinsero quella idea, appunto perchè si riconobbe la difficoltà della ricerca; difficoltà che riduce all'impossibilità di attuare il Credito agrario. Siccome, nel caso del commerciante, basta la persona a far presumere lo scopo; lo stesso deve avvenire per i proprietari ed i conduttori. Gli atti da loro compiuti si debbono presumere fatti per scopi agrarii.

Ed è in questo senso che la Commissione, a pagina 15 della relazione, esamina l'obiezione oggi avanzata. La questione non isfuggì al Governo e molto meno all'egregia Commissione; e volendo fare una legge di Credito agrario, era strano poi che si creasse un ostacolo, per cui di Credito agrario in Italia non si parlerebbe più nè ora, nè mai.

Presidente. L'onorevole Luzzatti ha facoltà di parlare.

Luzzatti. Cedo il turno all'onorevole relatore della Commissione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pavesi.

Pavesi, relatore. Dopo quanto l'onorevole ministro ha risposto agli onorevoli Indelli e Prinetti, io veramente non ho che poco da aggiungere.

La prima parte del discorso dell'onorevole Indelli fu un'eloquente protesta contro i teologi del diritto, e io non posso che associarmi alle sue nobilissime parole.

Circa la seconda parte che concerne specialmente la *specificazione* del credito, dirò così, che egli avrebbe voluto vedere in questa legge, io non faccio che unirmi alle osservazioni fatte testè dall'onorevole ministro. Appunto, anche nel Belgio, come egli ha opportunamente ricordato, il Graux, nel suo progetto, aveva inscritta una serie di cautele per le quali le somme avrebbero dovuto essere spese agli scopi agricoli indicati nella legge. La Camera belga però fu unanime nel respingere queste norme, affermando la massima che, come ogni credito fatto al commerciante si presume fatto nell'interesse del suo commercio, la stessa presunzione non si poteva negare a favore dell'agricoltore.

All'onorevole Prinetti circa la questione del privilegio del locatore, ha già risposto il ministro. Mi limiterò quindi a fargli osservare in linea di fatto come non sia il caso di preoccuparsi soverchiamente, come egli fa, del peggioramento che può venirne alla condizione dei conduttori, dal momento che sono appunto essi che reclamano insistentemente la diminuzione del loro privilegio.

Io prego l'onorevole Prinetti, che appartiene a provincie dove l'industria agraria è molto sviluppata, e dove ci sono i conduttori che sono veri industriali, lo prego a considerare come quella parte delle suppellettili agricole del conduttore che verrebbe appunto sottratta al privilegio eccessivo attuale del locatore, rappresenta capitali omai di esclusiva spettanza dei conduttori stessi. Per cui non solo una ragione giuridica, alla quale ho ampiamente accennato nella relazione, ma anche una ragione di equità consiglia a non mantenere ulteriormente vincolata questa massa di valori che è rilevante, tanto che in alcune regioni d'Italia raggiunge la cifra di 1500 lire all'ettaro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giuriati.

Giuriati. Io non ho sentito da alcuno degli oratori che così cortesemente mi hanno risposto, una ragione risolvete, tampoco concreta, per la quale questa legge non debba essere applicata a tutti quelli i quali fanno pegni agrari. Siccome però in questa Camera, dove vi sono egregi economisti, nessuno è venuto ad appoggiare il desiderio...

Vollaro. Chiedo di parlare.

Giuristi. ... da me manifestato, non spetta a me per amore di diritto civile, per odio ai privilegi, per desiderio che la riforma sia su basi larghe, l'insistervi. Io non vi insisto; credo invece dovere mio l'insistere sopra il bisogno di ritoccare il progetto di legge all'articolo 7, e se non mi riservo senz'altro il diritto di proporre più tardi un emendamento, è perchè io credo in coscienza che i migliori emendamenti debbano venire dal banco della Commissione e del Ministero, avendo essi dato tanta cura a questo disegno di legge.

Ora, mi perdoni l'onorevole ministro, nella risposta che mi ha fatto l'onore di darmi si è avvicinato alla manifestazione di critica fatta da me, ma non l'ha incontrata appunto.

Prima di tutto io non ho citato l'articolo 411, ma bensì il 413 del Codice civile; poi io mi sono limitato al disegno di legge, e non censurai e categorie giuste e razionali tra i vari creditori. Io ammetto che il disegno di legge sia chiaro in proposito, nè propongo di sopprimere alcuna cosa all'articolo 7; ma il dubbio (mi sarà male espresso, e lo ripeto, affinchè tutti capiscano l'importanza dell'obiezione che io ho fatto), il dubbio non è già fra il privilegio nuovo e il privilegio del credito ipotecario iscritto anteriormente. Se qui fosse il dubbio, questo sarebbe risolto assai bene nell'articolo settimo. Ma non è ciò; io sollevo il dubbio tra il privilegio del creditore pignoratizio ed il privilegio del creditore ipotecario *posteriore*, il quale abbia trascritto.

Per ciò vi dico: il vostro disegno di legge non ha stabilito niente in proposito, e, badate prima di stabilire qualche cosa, come toccate l'istituto della trascrizione.

Mi si risponderà: abbiamo provveduto con un registro apposito presso il conservatore delle ipoteche.

Ma ne rallegro tanto; ora che cosa è codesto? È un nuovo registro di trascrizione; ma allora, come io diceva testè parlando con l'onorevole ministro, *passate il Rubicone*: stabilite a dirittura che debba essere trascritto anche il nuovo privilegio pignoratizio. Quando ciò non vogliate fate ben attenzione fino a qual punto potete vulnerare, volendolo o no, l'istituto della trascrizione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Picardi.

Picardi. Il Codice, che contiene la legge comune, non è punto una raccolta di disposizioni che si accumulano a caso, e si mettono in un volume: esso invece contiene una raccolta di disposizioni

informato a principii razionali e scientifici bene coordinati e armonizzati, che conducono quindi alle speciali applicazioni armoniche e desunte come conseguenza necessaria dei principii preposti; sicchè un Codice è un lavoro eminentemente razionale, armonico, sistematico e scientifico. Le leggi romane nacquero col provvedere alle soluzioni che quotidianamente si presentavano alla sapienza dei giuristi; ma fu sotto l'impero romano medesimo sentito il bisogno di dare un ordine scientifico a quella infinita congerie di responsi sapienti dei sommi giureconsulti e di costituzioni imperiali, con la formazione di Codici che ordinatamente li comprendessero. A questo bisogno sociale fu meglio che nei tempi andati provveduto dalla generazione che ci precesse e che rese celebre il secolo decimonono per la formazione dei Codici, i quali hanno segnato una delle più grandi glorie dell'Europa civile nel secolo che è presso al suo termine. Egli è perciò che prima di metter mano a delle modificazioni che si propongono, su quest'opera che deve presentare un intero armonico in se stesso, fa mestieri che ci si pensi prima e ponderatamente, per timore che si rompa l'armonia dell'intero congegno scientifico e razionale della legge comune. Quindi io faccio una distinzione, fra quelle che sono disposizioni fondamentali, sulle quali poggia il sistema intero del nostro Codice, e dei singoli titoli di esso, e quelle disposizioni che contengono delle semplici modalità di applicazione, che non stanno totalmente e inseparabilmente collegati ai principii generali, in guisa che si possono anche con leggi speciali modificare, senza offendere le basi fondamentali della nostra civile legislazione.

Sicchè quando si parla d'intangibilità della legge comune, io credo sia necessaria e indispensabile questa distinzione; non toccate mai la legge comune quando si tratta di revocare i principii fondamentali di essa; modificatela pure, in tutte le disposizioni secondarie, che non ne guastano l'armonia. E per rendere anche con un esempio materiale più chiaro il mio pensiero dico: se noi abbiamo un edificio ben costruito, possiamo modificare gli accessori; ma se mettiamo mano ai muri maestri, corriamo rischio di compromettere la solidità e l'armonia dell'edificio; quindi posso anch'io affrontare il rischio di essere additato, come uno spiritoso scrittore ci ha voluti chiamare, qual teologo della legge comune, o come Maometto che sta attaccato al Corano. Quando si tratta di violare i principii fondamentali del Codice, accetterei pure questi titoli, e li accetterei a titolo d'onore. Nè con ciò impredo a sostenere che un

Codice non possa esser mai modificato; poichè nulla sul suolo ci è di immobile.

Il tempo è un innovatore irresistibile; anche quando gli uomini volessero opporsi alle innovazioni tutta la loro ferrea volontà riesce inefficace, perchè il tempo anche la volontà degli uomini forza e modifica; ma quando si mette mano alla modificazione di un Codice, fa mestieri che se ne studi intera l'armonia, e che si produca un nuovo Codice che stabilisca dei principii conformi alle nuove esigenze sociali, e armonizzati fra di loro, senza che possa esser lecito di distruggerlo a centellini a centellini, per ingolfarci in quel caos che sarebbe inevitabile conseguenza se si accettasse un sistema di continue e parziali demolizioni.

Ora la Commissione, nell'esame di questo disegno di legge, non si è punto dipartita da questi principii che io difendo.

Ha voluto accettare le modificazioni alla legge comune quando riflettevano disposizioni secondarie, purchè rimanessero integri i principii fondamentali del Codice nostro. E la Camera se ne convincerà agevolmente leggendo il diligente ed erudito lavoro del relatore della Commissione. Da esso si rileva come questo disegno di legge era già venuto dinanzi alla Camera sotto forma di proposta legge di iniziativa parlamentare, la quale si ispirava al concetto del pegno, che la Commissione ha creduto di non accettare, e appresso ne dirò la ragione. Il Governo presentò questo disegno di legge quando la Commissione era molto progredita nei suoi lavori; ed abbiamo dovuto con piacere constatare che il Governo ha adottati i concetti, già dalla maggioranza della Commissione propugnati, nell'escludere il concetto del pegno e nel ricorrere al concetto del privilegio, che per altro è anche la forma preferita dalla ultima legge belga. Quindi occorre che si tenga presente che questa legge non si occupa affatto di pegno, ma si occupa esclusivamente di privilegio. Qual'è stata la ragione per la quale la Commissione ha voluto piuttosto seguire il concetto del privilegio, anzichè quello del pegno? L'istituto del privilegio si attaglia tanto ai mobili quanto agl'immobili, mentre l'istituto del pegno non può applicarsi che ai soli beni mobili.

I responsi della sapienza romana, su questo argomento, ci hanno lasciato una grande confusione, che fu dalle moderne legislazioni felicemente eliminata, con l'ordinamento dell'istituto ipotecario, che è veramente creazione del secolo presente. Il Governo e la Commissione vi avrebbero spinto in una via di regresso, riconducendovi nella con-

fusione lasciataci dalle costituzioni, dai senatoconsulti e dagli editti pretorii che confondevano i concetti del pegno, dell'anticresi, dell'ipoteca e del pignoramento con l'applicarli tanto ai mobili quanto agl'immobili. Ora, per non rinnegare il progresso della scienza del giure e dei Codici delle nazioni civili, questo disegno di legge non crea un pegno, ma un semplice privilegio, il quale contemporaneamente si applica ora ai mobili, come sarebbero i frutti staccati dal suolo, le scorte vive o morte, gli animali e gl'istrumenti agrari, ed ora anche ai mobili divenuti immobili per destinazione e anche ai miglioramenti che sono essenzialmente immobili per propria intrinseca natura come sarebbero le costruzioni, i canali e le bonificazioni che si fanno sul terreno, le quali non possono minimamente venire riguardate come mobili, perchè saranno sempre eternamente immobili.

Sicchè ponendo mente a ciò, l'onorevole Giuriati si convincerà come, con questo disegno di legge, non siasi menomamente alterato il principio che definisce l'indole dei beni e molto meno ai precetti dettati dagli articoli 406 e seguenti, e 416 e seguenti del Codice civile. Questo principio rimane integro e, per mantenerlo tale col presente disegno di legge, noi abbiamo sanzionato non un pegno, che non poteva, che per taluni casi solamente, concepirsi: ma un privilegio, il quale secondo i casi si applica, senza offesa ad alcun principio, ora agli immobili ed ora ai mobili; ed è perciò che devono variare le garanzie e i mezzi di assicurazione e di esecuzione, non potendo quelli, per l'esercizio del privilegio sui mobili, essere sufficienti per l'assicurazione e l'esercizio del privilegio sugli immobili, molto più di fronte ai terzi i cui diritti è nostro debito di tutelare.

Noi con lo stabilire che il privilegio, il quale si esercita sugli immobili deve rendersi pubblico, per mezzo dell'iscrizione, abbiamo voluto armonizzare il privilegio creato con questo disegno di legge, coi principii generali che reggono l'istituto ipotecario.

Ed io ricordo come non occorra per l'assicurazione di un credito altro che l'iscrizione e non mai la trascrizione; perchè la trascrizione è una formalità che la legge richiede solamente per i trasferimenti di proprietà.

Ora, quando, nel disegno di legge, noi abbiamo proposto che questo privilegio sia reso di pubblica ragione a garanzia dei terzi, per mezzo dell'iscrizione che si fa nell'ufficio ipotecario, ne viene che chiunque si presenta all'ufficio ipotecario per conoscere le affezioni che colpiscono i beni che egli vuole comprare, o accettare in ipo-

teca a garanzia del proprio credito, avrà la denunzia dell'esistenza del privilegio, e potrà conoscere completamente tutte le affezioni privilegiate e ipotecarie che gravano sul cespite che gli si offre o in acquisto o in ipoteca.

Questo disegno di legge contempla anche il caso del concorso fra i diversi creditori. Ed appunto perchè si tratta di proprietà immobiliari che possono trovarsi tenute a rispondere di crediti ipotecari anche anteriormente iscritti, si è voluto concedere il privilegio all'Istituto agrario che fa il prestito senza però che si rechi offesa ai dritti preesistenti.

Perchè quando il prestito si fa per aumentare il valore della proprietà, sia con costruzioni, sia con modificazioni permanenti, tali che aumentino il valore del fondo, il diritto del terzo non è punto offeso, perchè il terzo che, precedentemente, aveva avuto un'ipoteca sul fondo che valeva mille, se questo valore viene, per effetto del prestito agrario, ad essere aumentato con bonificazioni, con costruzioni, a 2000, il privilegio si esercita solamente sulla differenza del valore, e non mai sul valore del fondo intero.

Difatti, se non erro, all'articolo 19, è detto, che per assicurare il privilegio sulle nuove costruzioni e bonificazioni, è necessario che si faccia precedere una perizia la quale descriva il valore e le condizioni in cui il fondo si trovava prima che si fosse fatto il mutuo, e definire i mezzi con cui si debba separare il valore dei miglioramenti dal valore del fondo nello stato precedente, per la definizione dei dritti rispettivi in caso di concorso di parecchi creditori, e per essere solamente sul valore dei miglioramenti esercitato il privilegio concesso al prestito agrario.

Ponendo mente a queste disposizioni, credo che si dissiperanno molti dei dubbi che ho veduto sollevare da parecchi oratori che hanno parlato su questo disegno di legge, principalmente quei dubbi relativi alla revoca molto larga che si credeva si fosse fatta alle disposizioni della legge comune, principiando da quella che definisce quali sono i beni mobili e quali gli immobili, e dalle altre relative all'istituto delle trascrizioni e delle iscrizioni, col quale le disposizioni, che questo disegno di legge contiene, si trovano, a nostro modo di vedere, in perfetta armonia.

Si diceva, ed era una osservazione giusta, che in principio generale faceva l'onorevole Indelli, che i privilegi, non possono essere personali; questo essere un concetto che ripugna a chiunque sia abituato ai buoni principii: privilegi personali non ne possono esistere, quindi voi, egli dice, nel

concedere questi privilegi, non all'indole del credito agrario, da chiunque sia fatto, ma solamente agli Istituti che sono autorizzati a fare le operazioni del credito agrario, offendete un principio non suscettibile di serio contrasto.

Convengo nel principio con l'onorevole Indelli; però, se egli pon mente al titolo III di questa legge, e allo scopo che noi ci prefiggiamo di conseguire con l'approvazione di essa, si convincerà come siasi legittimamente fatta una eccezione al principio giusto e assennato che egli propugnava.

Con il titolo terzo di questa legge, agli Istituti che fanno il credito agrario e i prestiti agrari, si dà facoltà, con determinate guarentigie ed in determinate condizioni, di emettere cartelle, ed è questo il titolo che contiene le disposizioni più importanti e che sollevò durante i lavori della Commissione discussioni gravissime, e le cui risoluzioni non raccolsero la unanimità dei voti; ponendo mente alla grande importanza di quella facoltà di emettere cartelle fiduciarie, converrà, io spero, lo stesso onorevole Indelli che questa potestà non può esser concessa ai privati.

Ma qual'è lo scopo che il legislatore spera di conseguire con le diverse disposizioni di questa legge? Lo scopo che speriamo di conseguire è questo, cioè, che, ricorrendosi agli Istituti di credito, questi, con maggiori agevolezze, potranno accordare agli agricoltori dei sussidi; essi potranno concederli con un interesse assai più mite di quello che potrebbero consentire i privati, appunto perchè agli Istituti che offrono quelle speciali guarentigie si possono dare i mezzi di svolgere il credito, mezzi che ai privati non si possono concedere.

Quindi spero che, anche sotto questo rapporto, l'onorevole Indelli potrà esser persuaso che questa eccezione che si è fatta al principio da lui difeso è lo effetto del congegno speciale che si è voluto organizzare, per lo svolgimento del credito per mezzo dell'emissione delle cartelle, nel fine di ottenerlo a condizioni più favorevoli e meno onerose per gli agricoltori.

Bene osservò l'onorevole ministro di agricoltura, replicando alle parole dell'onorevole Peruzzi, che l'articolo 13 proposto dalla Commissione fu introdotto per appagare i voti di alcune associazioni agricole, ma che potrebbe dirsi superfluo, perchè con esso non solo nulla è innovato alla legge generale, ma vengono applicati principii già sanciti testualmente dal nostro Codice.

La questione che si è sollevata in Francia sulla efficacia delle ipoteche per crediti non preesistenti, quella cioè di sapere se si può garantire oggi

efficacemente, con un'ipoteca, un credito che esiste solo potenzialmente e senza sborso materialmente fatto, o per meglio dire un credito concesso a termine futuro non può più sollevarsi in Italia.

La questione si sollevò, e si sollevò ardua, in Francia; ma posso affermare, che la giurisprudenza francese si è pronunciata nel senso che anche i crediti futuri di coloro che aprivano un credito per mezzo di un contratto di conto corrente potevano essere legittimamente garantiti da una ipoteca.

Ma la grave questione che non era risolta in modo perentorio dalla giurisprudenza, lo fu per noi nel 1866, quando venne pubblicato il Codice civile del nostro regno.

Gli egregi giureconsulti che prepararono il nostro Codice, pienamente edotti dei postulati della scienza e dei verdetti della giurisprudenza non potevano lasciare, nè lasciarono insoluta la controversia. Difatti l'articolo 2007 ha risolto la questione, che molti hanno creduto tuttavia controversa, forse perchè imbevuti delle dottrine degli scrittori francesi che commentano il Codice napoleonico.

L'articolo 2007 del Codice italiano nettamente dispone nei termini seguenti:

“ L'ipoteca produce effetto, e prende grado dal momento della sua iscrizione, ancorchè si tratti di un contratto di prestito, in cui lo sborso del danaro si effettui posteriormente. »

Dunque il Codice del 1866, accettando i postulati della scienza e i verdetti della giurisprudenza, ha sancito in Italia, in una disposizione espressa di legge, quella massima che altrove era accettata per l'autorità della dottrina, per l'autorità delle sentenze del magistrato.

Quindi a me sembra che, sotto ogni rapporto, debba questo disegno di legge ritenersi non meritevole nè delle dubbiezze, nè delle censure che su di esso si sono volute sollevare.

Finalmente dirò una parola ad una osservazione che faceva l'onorevole Prinetti. Egli diceva: i prestiti agrari sono solamente quelli in cui le somme tolte a prestito, ad usi agrari sono esclusivamente destinate: quindi noi non potremo questa condizione privilegiata offrire ad un mutuo qualunque, che non sia destinato al bene, al miglioramento, e all'incremento dell'agricoltura.

Mi permetto di far riflettere all'onorevole Prinetti, che il disegno di legge contempla due specie di obbligazioni. I prestiti a mutuo agrario, per i miglioramenti effettivi che sono destinati a scopi indicati tassativamente nel disegno di

legge, come sarebbero a cagion d'esempio la costruzione di fabbricati, i prosciugamenti, la conduttura di acque, e la piantagione delle viti; per questo genere di prestiti non vi è alcun dubbio che la somma tolta a mutuo debba essere destinata a questo scopo determinato. Ed all'articolo 18, o 19 che sia, si sono stabiliti i sistemi con cui l'istituto mutuante può e deve assicurarsi dell'impiego di questa somma a quei fini designati, senza di che mancherebbe al mutuante ogni garanzia, perciocchè il privilegio concessogli colpisce unicamente l'aumento reale di valore dipendente dagli eseguiti miglioramenti: perchè solamente sull'opera aggiunta esercita il suo privilegio. Sicchè, quando le opere e il valore non si aggiungano, l'istituto che dà il danaro non ha garanzia privilegiata.

Fu aggiunta anche una sanzione, ed è questa: che, laddove il mutuatario il quale ha preso il danaro dall'Istituto, a questo scopo determinato, cercasse di impiegarlo ad altro uso, si dà diritto alla risoluzione del contratto, e si nega al magistrato la facoltà di poter concedere dilazione, sicchè si obbliga colui che vola il danaro a mutuo a restituirlo immediatamente.

Il dubbio sollevato, adunque, dall'onorevole Prinetti potrebbe solamente sussistere pei semplici mutui agrari; non pei prestiti che sono contemplati nel titolo II, ma per quelli che sono contemplati nel titolo I.

E, veramente, lo scopo di una legge che voglia dare svolgimento al credito agrario, non dovrebbe essere altro che questo: assicurarsi che il danaro sborsato e per il quale dei privilegi si concedono, sia veramente investito sui campi, e produca realmente un beneficio sentito dall'agricoltura.

Ma come può ciò farsi pei piccoli mutui fatti sulla fiducia individuale, che sono quelli contemplati dal titolo I? Perchè quando si tratta di somma grave, per cui il credito personale non è sufficiente, e si tratta di miglioramenti agrari positivi, bisogna ricorrere ai mutui o prestiti disciplinati dal titolo II.

Nel titolo I non possono essere compresi se non che quei piccoli prestiti che si fanno per anticipazione, all'agricoltore; il quale impiega la opera sua e quella della sua famiglia, sui campi, a coltivar le piante, a concimarle, che non potrà trarre un risultato pecuniario dall'opera sua, che alla fine dell'anno agrario.

Un soccorso a questi agricoltori si doveva pur dare; e questo soccorso lo si doveva concedere senza creare una lunga sequela di vessazioni, che sarebbero tanto moleste da costringere l'agricol-

tore fino a rinunciare al beneficio della legge e forzarlo indirettamente a ricorrere piuttosto allo usuraio, anzi che all'Istituto di credito; senza una serie di dispendiose molestie non è possibile di creare il sindacato per assicurare e seguire lo investimento dei piccoli mutui.

Convengo che questo vuoto ci sia, ma, anzi che segnalare il vuoto, desidererei che mi si suggerisse il modo con cui questo vuoto si può colmare, senza creare vessazioni alla agricoltura, senza negare alla agricoltura il beneficio che, con questo disegno di legge, noi cerchiamo di assicurarle.

Se dunque il titolo I riguarda le piccole anticipazioni che possono essere fatte personalmente all'agricoltore e al contadino, che non hanno in garanzia che la sola solvibilità personale dell'individuo a cui il denaro si presta; mi sembra che l'osservazione, che in principio ritengo giusta ed esatta, dell'onorevole Prinetti, trattandosi di queste operazioni singolarmente di tenue importanza, ma numerose e importantissime nel complesso, non possa meritare una seria applicazione.

Voglio sperare, o signori, che queste brevi osservazioni da me esposte possano valere a dissipare le obiezioni opposte, e a convincere che il disegno di legge merita la vostra approvazione.

Presidente. L'onorevole Indelli ha facoltà di parlare.

Indelli. Risponderò poche parole all'onorevole ministro di agricoltura.

È un breve quesito che fo a lui. Se mi risponderà affermativamente, ci daremo la mano e saremo d'accordo; se mi risponderà negativamente, saremo agli antipodi.

Egli mi ha fatto l'onore di ritenere che uno dei nodi della questione era nell'articolo 1960 da me citato e relativo all'ordine dei privilegi enunciati dall'articolo 1958.

Rileggo quest'articolo:

“ Sopra i frutti di fondi concessi in enfiteusi; affittati o dati a colonia, sono preferiti ai crediti del locatore e del colono, i crediti:

1° Per la raccolta;

2° Per la coltivazione;

3° Per le sementi;

4° Per i canoni indicati nel numero 2 dell'articolo 1958. ”

Da questa guida sapiente e salutare del Codice civile non erano stati dimenticati i crediti di coloro i quali avevano praticata la coltivazione. Io ho fatta la difficoltà. Voi, nel dare il privilegio

agli Istituti pel credito agrario, non avete specificata la causa del prestito.

Il ministro mi ha risposto che questa questione è stata risolta nel Belgio, quasi il Belgio fosse la Corte di Cassazione del Parlamento italiano e dovessimo inchinarci alle sua giurisprudenza.

Io non me ne felicito col Belgio. Per altro conosco quella legge, nella quale è però fatto, salvo il mio concetto.

Ora quale è la difficoltà fatta dall'onorevole Giuriati, a cui mi associo anche io, che è nella coscienza di molti, e che mi parrebbe anche accennata dall'onorevole Picardi?

Siccome il privilegio è per la cosa e non per la persona, quelli che anticipano dovrebbero godere tutti indistintamente lo stesso privilegio, e non essere riservato ai soli Istituti.

Il ministro dice: badate, che è impossibile dare a tutti questo privilegio, senza pericolo di frode, nè possiamo indicare nell'articolo la specificazione del prestito.

E di più ha soggiunto: “ Quando un negoziante va a scontare una cambiale, è una presunzione che il danaro serve pel commercio. ”

Ma no, onorevole ministro, anche perchè oggi, col nuovo Codice di commercio, tutti possono fare atti di commercio. Quindi la vostra obiezione non ha più alcun valore, ed è anzi un anacronismo.

Ma non basta.

Il negoziante sconta l'effetto, e quando ha scontato, se non paga alla scadenza, l'Istituto gli va addosso, e, se c'è più di un creditore, lo si dichiara fallito. E qui la legge si arresta. Ma nel caso vostro si tratta di concedere nientemeno che un privilegio, e quale specie di privilegio!!

Dunque non siamo nelle stesse condizioni. Ma del resto questa risposta all'onorevole ministro l'ho voluta dare così incidentalmente. Quello che a me importa è, che siccome la lotta in questo disegno di legge avviene tra il locatore e il conduttore, è indispensabile che sia limitato il privilegio solo rispetto al locatore.

Vi domando quindi, onorevole ministro, manterrete poi le disposizioni che sono nell'articolo 1960, cioè, che coloro i quali hanno anticipato danaro per la raccolta, le sementi e per la coltivazione abbiamo sempre il privilegio sul locatore? Oggi voi volete che il conduttore abbia il privilegio sul locatore. Ma io domando, coloro, i quali, per l'articolo 1960, vengono oggi innanzi all'uno e all'altro, rimarranno al loro posto? Se dichiarerete nella legge che rimangono al loro posto, com'è nel Belgio, sarò d'accordo anche nel non domandare

la specificazione nell'articolo 1º delle cause del prestito. Infatti allora ci saranno sufficienti garanzie. Quelli che vengono dopo, troveranno l'iscrizione e saranno avvertiti, e quelli che anticipano le sementi e i donari per la coltivazione, troveranno quella che voi chiamate arca santa del Codice civile, in cui si custodisce il loro inalterabile privilegio.

Ma se voi mi vorrete sconvolgere anche l'articolo 1960, allora le savie osservazioni fatte dall'onorevole mio amico Picardi andrebbero perdute. Infatti quest'articolo 1960 è uno dei muri maestri e non un muro divisorio, non un muro alla siciliana, come si dice a Napoli. Su ciò aspetto una categorica risposta dell'onorevole ministro.

Presidente. L'onorevole ministro di agricoltura e commercio ha facoltà di parlare.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Pronta e breve risposta, per quanto decisiva, al mio amico onorevole Indelli.

Innanzitutto non voglio rilevare l'appunto, che mi ha fatto, di aver citato il Belgio, quantunque non mi sembri colpa l'averlo, nella Camera italiana, citato chi ha fatto una legge molto analoga alla nostra, ed accennato ai frutti dell'esperienza, che altrove si ebbe.

Poi mi permetta di notare che è un *anacronismo* la sua osservazione sulla cambiale, non il mio confronto. Col Codice di commercio si è generalizzata la cambiale, e non si domanda la qualità della persona che l'ha fatta, nè si chiede l'indole della sua operazione. La minaccia del fallimento costituisce una garanzia del creditore, come ogni altra indicata dal Codice di commercio; e per tutte queste garanzie il credito è accessibile ai commercianti. Per il proprietario e per il conduttore, non essendovi le stesse sanzioni, cerchiamo di raggiungere lo scopo di agevolare il credito, creando altre garanzie.

Dunque veda che il paragone, da me fatto, regge perfettamente; non potendosi consentire che all'Istituto mutuante si accordino tutti i privilegi verso i commercianti, fino a dichiarare il loro fallimento, e poi non si accordi alcuna garanzia, quando si tratta di proprietari o conduttori.

Ma veniamo al punto decisivo.

L'onorevole Indelli non mi avrebbe fatto la sua domanda, se avesse rivolto uno sguardo all'articolo 6 del progetto, nel quale la questione è testualmente risolta. Per quest'articolo, resta ferma la disposizione dell'articolo 1960 del Codice; resta ferma la *preferenza*; e se quest'articolo è uno dei muri maestri (per servirmi della frase del-

l'amico Picardi), questo muro maestro non subisce alcun detrimento.

Dunque i crediti per la raccolta, per la coltivazione e per le sementi sono preferiti; e lo diciamo chiaramente anche nell'articolo 4, col quale pareggiamo al privilegio del locatore quello dello Istituto mutuante.

Era strano che, facendo una legge di garanzie per gl'Istituti mutuanti, si negassero poi le garanzie esistenti per la raccolta, per le sementi e per le coltivazioni.

Come vede dunque l'onorevole Indelli, abbiamo previsto tutto, e, nell'articolo 6, abbiamo data la risposta al suo quesito. Se egli vi avesse posto attenzione, non avrebbe sollevato il dubbio. Ad ogni modo, egli l'ha sollevato, ed io gli rispondo nel modo più decisivo, che i privilegi, con l'ordine spiegato nell'articolo 1960, restano assolutamente fermi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Prinetti.

Prinetti. L'onorevole Indelli, sotto un punto di vista un poco differente dal mio, ha prevenuto in parte le mie osservazioni.

Intanto prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, che realmente per i mutui, di cui tratta il titolo primo non è determinata la destinazione. Ma l'onorevole ministro domanda: voi volete mettere i conduttori dei fondi in una condizione diversa da quella dei commercianti, da quella degli industriali? Ma, onorevole ministro, io credo al contrario che le sue parole siano un argomento in favore della mia tesi. Oggi che parliamo, e prima ancora che il disegno di legge, che sta davanti alla Camera, diventi legge dello Stato, oggi i conduttori di fondi sono precisamente nelle stesse condizioni, in cui si trovano gl'industriali ed i negozianti, perchè essi possono impegnare benissimo le loro derrate, i loro utensili, le loro scorte, purchè avvenga la tradizione della cosa.

Con la legge che ora si discute invece voi create a favore dei conduttori di fondi o unicamente per essi una forma nuova di pegno non contemplata finora nel diritto comune, o questo favore voi lo accordate in vista delle condizioni difficili in cui ora versa l'agricoltura.

Ebbene, appunto per tal via voi fate ai conduttori una condizione privilegiata diversa da quella degli industriali e dei commercianti e parmi giusto il chiedere misure, le quali assicurino che questo privilegio serva a quegli intenti, in vista dei quali voi lo accordate.

Ciò premesso, vengo a rispondere qualche cosa alle poche parole dell'onorevole relatore.

L'onorevole Pavesi trova eccessivo il privilegio del locatore di fronte al conduttore e mi rammentò precisamente quella regione che io, insieme con lui, rappresentiamo in questa Camera.

Mi permetta l'onorevole Pavesi, ma noi questa legge la facciamo per tutta l'Italia e non solamente per quella zona di terra che ci ha veduti nascere.

Ma consideriamo pure anche la regione nostra. Finchè egli chiama il privilegio del locatore troppo vago, troppo indefinito nella sua misura in modo da paralizzare assai sovente l'effetto utile cauzionale che le scorte di proprietà del conduttore potrebbero offrire in modo completo, mentre assai minore anche nella peggiore ipotesi, sarebbe il suo debito verso il locatore, io sono d'accordo con lui; ma che, in tesi generale, il privilegio del locatore sia eccessivo non lo credo e i fatti di questi ultimi anni sono là per provarlo, perchè io potrei citare all'onorevole Pavesi non uno, ma centinaia di casi, nei quali questo privilegio eccessivo non è stato sufficiente a far rendere al locatore le somme che gli erano dovute.

Oggi il privilegio del proprietario è indeterminato perchè è il privilegio per tutti i suoi crediti liquidi e non liquidi, specifici e non specifici, che provengono dal contratto d'affitto non solo, ma anche da tutte le transazioni che tra locatario e conduttore sono venute svolgendosi.

Ed anche a me pare opportuno lo stabilire che questa garanzia sia limitata ad uno o due anni di affitto (su questo discuteremo poi), e allora il di più del valore rimarrà disponibile per formare la cauzione favorevole di un eventuale mutuo agrario.

Ma se noi riduciamo a niente, per esempio, il privilegio del locatore, quale sarà la conseguenza? Che il locatore non affitterà il suo fondo se non richiedendo una cauzione in denaro molto maggiore di quella che non è nella consuetudine dei paesi nostri di chiedere.

Per cui questo innovamento che si vuole introdurre nella legge presente credo che porterà anzi un danno, perchè il conduttore troverà molto più gravoso il dover dare una anticipazione maggiore che non il privilegio naturale costituito sulle scorte stesse che pur deve tenere sul fondo.

Ma ho un'altra osservazione da sottoporre all'onorevole ministro di agricoltura. All'articolo 14 è detto che non si può derogare dal presente disegno di legge.

Io non capisco come si parli, o signori, di libertà, e poi si voglia vincolare nelle loro contrattazioni speciali, i contraenti in modo che non possano rinunciare nemmeno ai loro diritti. E forse

causa turpe quella che condurrebbe conduttori e proprietari di comune accordo a stipulazioni che derogassero alla presente legge?

Comprendo che l'attività dello Stato si espliciti là dove si tratta di evitare un'immoralità, ma che voi dobbiate impedire di rinunciare ad un diritto da voi sancito, questo non lo comprendo in un secolo in cui la libertà è sulla bocca di tutti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Luzzatti.

Luzzatti. (*Presidente della Commissione*). Voleva, in nome della Commissione, pregare tutti coloro i quali vogliono proporre emendamenti su questo disegno di legge, di presentarli il più presto, poichè la Commissione vorrebbe studiarli e pronunciarsi sui medesimi, dopo maturo esame.

Devo poi una risposta ad una domanda cortese che mi ha fatto l'onorevole mio amico Lucca, ma gliela darò quando discuteremo intorno ai vari Istituti che sono chiamati ad esercitare il credito agrario.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Indelli.

Indelli. Sono lieto di prendere atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro. Non rientro nella questione, e mi limito solo ad osservare che sarà stata un'idea del ministro e della Commissione di aver fatto nell'articolo 6 la riserva che per me è indispensabile, ma nel fatto essa non esiste. Nell'articolo 6 si parla di tutt'altro; e quando arriveremo alla discussione di esso, mi riservo di formulare l'idea che l'onorevole ministro ha accettato.

Conchiudo col dire che le intenzioni vi sono; l'onorevole ministro è stato un filosofo, ma gli è mancata l'arte.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vollarò.

Vollarò. Rinunzio a parlare nella discussione generale, riservandomi di farlo nella discussione degli articoli, e precisamente sul 1 e sul 10 su cui domando di essere iscritto.

Presidente. Sta bene. Ha facoltà di parlare l'onorevole Franceschini.

Franceschini. Alienò, come sono, dal prendere parte alle discussioni generali, ritenendo essere più pratico parlare sugli articoli, mano mano che si vanno discutendo, mi sarei astenuto di parlare ora, se non vi fossi stato costretto dal vedere che la maggior parte degli oratori che mi hanno preceduto, trattarono un'importante questione. E difatti è stata animata e viva la discussione fra tutti gli oratori, se si poteva o no modificare le

disposizioni degli articoli del Codice civile per poterle adattare ad una legge sul credito agricolo e per dare a questo uno sviluppo efficace. Ora mi sia lecito ricordare come in Francia nella discussione che si è fatta sul credito agricolo, si è sollevata appunto questa medesima questione.

Il deputato Esterneau, grande agricoltore ed economista, opportunamente osservava che il Codice civile è stato il perpetuo avversario del credito agricolo, e che mai questo avrebbe potuto svilupparsi se non fossero modificati gli articoli di esso in modo da corrispondere perfettamente allo scopo, cui tende il credito agricolo.

Non vedo quindi le difficoltà e le ragioni che vietino di modificare alcuni articoli del Codice civile, e che, torno a ripetere, impediscono lo sviluppo del credito agricolo.

E credo opportuno di riferire alcune parole del presidente della Commissione stessa, l'onorevole Luzzatti, il quale diceva non ravvisare opportuno di esaminare il problema del credito agrario sotto l'aspetto economico, che implicava la facoltà dell'emissione, ma bensì sotto un altro aspetto, cioè quello di procurare che esso potesse avere tutto lo sviluppo che è reclamato dalla nostra agricoltura.

Quindi pregherei che si avesse il coraggio di affrontare questa questione, di modificare cioè tutti quegli articoli del Codice relativi al pegno, alla trascrizione e di introdurre tutte quelle altre modificazioni che saranno opportune ed efficaci, perchè la legge sul credito agrario possa riuscire veramente utile e proficua alla nostra agricoltura.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Pavesi, relatore. Due sole osservazioni.

L'onorevole Prinetti ha detto: voi create una posizione privilegiata a favore degli agricoltori. Indi ha soggiunto: badate che gli agricoltori, e specialmente i conduttori, si troveranno di fronte ai proprietari in questa condizione: che non saranno più sottoposti, per quanto riguarda le suppellettili agricole, al privilegio, ma troveranno peggiorata con altri mezzi la loro condizione.

La prima di queste obiezioni dell'onorevole Prinetti, implica la questione fondamentale del disegno di legge. Noi vogliamo appunto togliere da una condizione speciale d'inferiorità gli agricoltori, non conferir loro dei privilegi.

L'onorevole Prinetti dice: I commercianti, gli industriali, debbono pure, se vogliono sottoporre la loro merce al pegno, sottoporsi anche alla tradizione materiale della merce stessa.

Ma quelli lo possono fare, onorevole Prinetti, perchè gli oggetti di cui quella merce si compone

sono suscettibili di essere consegnati senza inconvenienti.

I commercianti, gl'industriali possono servirsi della istituzione del pegno, possono servirsi dei *Warrants*; ma gli agricoltori, come vuole che diano in pegno le loro scorte, dal momento che alcune di esse nello stato attuale della legislazione, sono considerate come *immobili*, mentre non si possono dare in pegno che i *mobili*. E se anche non fosse così, per la natura loro quegli oggetti non si potrebbero dare in pegno, non si potrebbero consegnare nè nei magazzini generali, nè altrove, per metterli alla disponibilità esclusiva del creditore, senza alterarli, senza enormi spese, senza sottrarli alla loro destinazione.

Quanto poi riflette il caso del conduttore, questo ha anche contro di sé quel tal privilegio del locatore che l'onorevole Prinetti difende così acanitamente.

Osservo poi all'onorevole Prinetti che quando ho detto che il privilegio era *eccessivo*, non intendeva dire che copriva eccessivamente i crediti del locatore. Ammetto con lui che specialmente oggi molte volte il locatore non riesce a poter avere le pigioni; ma questo lo attribuisca alle condizioni agricole generali, a quelle dei conduttori. So benissimo che quanto l'onorevole Prinetti dice, avviene; ma io, alludendo all'eccessività del privilegio, intendeva alludere alla sua estensione inquantochè esso immobilizza a favore di un solo creditore, di quello cioè che anticipa il capitale rappresentato dalla terra, quei valori che sarebbero divisi secondo il disegno di legge con quell'altro creditore che anticipa il capitale *denaro*, quel capitale circolante necessario, indispensabile allo esercizio di un'industria perfezionata, necessario nell'interesse di tutti, del conduttore non meno che del proprietario.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Sento il bisogno di dire ancora due parole agli onorevoli Indelli e Prinetti, perchè ho l'abitudine di non lasciare senza risposta qualsiasi obiezione.

L'onorevole Indelli, quasi per coonestare di non aver letto l'articolo 6, ha voluto dire che esso non è chiaro. È un comodo sistema quello da lui adottato, di fare una difficoltà, che bene o male è stata già risolta con un articolo speciale, e poi dire che l'articolo è oscuro. Io potrei capovolgere l'osservazione sua. In ogni modo, se nell'articolo 6 è detto: *preferenza sancita dall'articolo 1960*, non capisco come, per farlo più chiaro, si debba dire

che restino i privilegi, secondo l'articolo 1960. Io dichiaro che non vi è bisogno di altro per esprimere il concetto, che restano fermi i privilegi secondo la disposizione dell'articolo 1960...

Indelli. Quell'articolo dice tutt'altro.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Dunque vede, onorevole Indelli, ch'era inutile far dello spirito, dicendo che io fui *filosofo* e non *artista*. Potrei fare anch'io dello spirito, e dire che se io fui *filosofo* e non *artista* per l'onorevole Indelli, per me l'onorevole Indelli, in questo punto, non è stato nè *l'uno* nè *l'altro*. (*Ilarità*)

Indelli. Avete fatto una confusione!

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Rispondo all'onorevole Prinetti. Egli ha preso atto delle mie dichiarazioni; e poi in quanto al privilegio del locatore, che ho detto esistere su tutti i frutti, ha soggiunto che non regge il paragone da me fatto tra il commerciante ed il proprietario conduttore.

Onorevole Prinetti, Ella ha detto, ma non ha provato, che quest'argomento giovava alla sua tesi e non alla mia. Se il Codice di commercio consente tante garentie per le ragioni del commercio, perchè non dovrebbero esserne accordate al proprietario ed al conduttore per le ragioni dell'agricoltura? Io non lo capisco questo. Perchè vi lagnate di questa legge, la quale, in fondo, non fa se non che, restringendo un poco il privilegio dell'uno e creando il privilegio dell'altro, coordinare ed armonizzare i diversi interessi in modo giusto ed equo?

Io non entro nell'esame della questione, a cui egli mi ha chiamato, se è eccessivo o no quello che noi facciamo in rapporto al privilegio del locatore; perchè molto si è già detto e scritto, e molto avrei da dire. Potrei provare, con molti fatti, che ho potuto conoscere e che debbo conoscere come ministro di agricoltura, come siano eccessive molte volte le pretese dei proprietari contro i conduttori di fondi. Quando il privilegio del locatore rimane fermo per ragioni di somma, come è nel Codice civile, e viene circoscritto a quello che, per diritto antico e moderno, costituisce la vera essenza della sua garanzia, credo che si sia fatto ciò che è giusto, e che non si pecchi nè di eccesso nè di difetto.

Finalmente l'onorevole Prinetti ha combattuto l'articolo 14 ed ha detto: *in tempi di libertà si va all'annichilimento dell'individuo; non vi è cosa turpe nel patto, che può farsi tra conduttore e proprietario*. Onorevole Prinetti, riscontri le leggi e troverà che, in molti casi, sia nel Codice, sia in leggi speciali, è vietato modificare con patti quello

che la legge stabilisce per ragione d'interesse pubblico. E noi crediamo che tale sia il soccorso, di cui ha bisogno l'agricoltura. Dunque, se con patti speciali si potesse modificare la legge, sarebbe addirittura inutile il farla: preferirei di lacerarla, piuttosto che fare un atto inutile. Capisco che è molto comodo per i locatori la soppressione dell'articolo 14; ma io debbo dichiarare all'onorevole Prinetti che non intendo passare per sciocco legislatore; e sarei ben sciocco se, dopo aver fatta una legge, dessi il diritto al proprietario di poterla disprezzare a suo talento. No, se occorresse, la ritirerei io stesso, qualora si rifiutasse il concetto che io e la Commissione abbiamo adottato e che è tanto ragionevole da sperarne l'adozione dalla Camera; ma far la legge e permetterne la violazione agli altri, questo poi no! (*Bravo!*)

Presidente. Non essendovi altri oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Rinnovo la preghiera di voler trasmettere alla Presidenza tutti gli emendamenti che gli onorevoli deputati desiderano di presentare agli articoli del disegno di legge.

Risultamento della votazione a scrutinio segreto di un disegno di legge fatta durante la seduta.

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione. Prego gli onorevoli segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(*I segretari Fabrizj e Mariotti numerano i voti*).

Comunico alla Camera il risultamento della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge relativo agli stipendi dei maestri elementari.

Presenti e votanti 223

Maggioranza 112

Voti favorevoli 126

Contrari 97

(*La Camera approva*).

Annunzio di due domande d'interrogazione e di interpellanza.

Presidente. Comunico alla Camera una domanda d'interrogazione dell'onorevole Serafini all'onorevole ministro delle finanze, che è così concepita:

“ Il sottoscritto chiede interrogare l'onorevole ministro delle finanze intorno al non eseguito pagamento di assegni vitalizi ai militari di bassa forza, che fecero parte degli eserciti nazionali negli anni 1848-49 ”.

Prego l'onorevole ministro delle finanze di dichiarare se e quando intenda di rispondere a questa domanda d'interrogazione.

Magliani, ministro delle finanze. Dirò domani se e quando potrò rispondere a questa interrogazione.

Presidente. Onorevole Serafini, ha inteso la dichiarazione dell'onorevole ministro delle finanze?

Serafini. Ho inteso.

Presidente. Comunico anche alla Camera la seguente domanda d'interpellanza dell'onorevole Della Rocca, diretta al ministro della pubblica istruzione:

« Il sottoscritto intende interpellare l'onorevole ministro per la pubblica istruzione sull'andamento del Commissariato regio del Conservatorio di musica di S. Pietro a Maiella di Napoli. »

Non essendo presente l'onorevole ministro della pubblica istruzione, prego l'onorevole presidente del Consiglio di voler comunicare al suo collega il ministro della pubblica istruzione questa domanda d'interpellanza dell'onorevole Della Rocca.

Depretis, presidente del Consiglio. La comunicherò.

Presidente. Onorevole ministro dei lavori pubblici, Ella deve dichiarare se intende di rispondere alla interrogazione annunziata nella seduta di ieri e presentata dall'onorevole Demaria ed altri deputati.

Genala, ministro dei lavori pubblici. Accetto la interrogazione presentata nella seduta d'ieri, e prego che venga iscritta nell'ordine del giorno per la seduta di sabato in seguito alle altre.

Presidente. Sta benissimo.

È presente l'onorevole Di Rudinì?

Voci. Non è presente.

Presidente. Rimane dunque sempre ferma, rispetto all'interrogazione da lui presentata, la dichiarazione che fece nella seduta dell'altro giorno l'onorevole presidente del Consiglio.

Genala, ministro dei lavori pubblici. Io aveva pregato ieri il presidente del Consiglio di fare appunto quella dichiarazione.

Presidente. Sta bene.

Presentazione di una proposta di legge.

Presidente. L'onorevole Rinaldi Antonio ha presentato una proposta di legge di sua iniziativa che sarà trasmessa agli Uffici perchè ne autorizzino, se credono, la lettura.

La seduta è levata alle 6,15.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. **Votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: Costruzione di un edificio ad uso di dogana nel porto di Bari.**
2. **Seguito della discussione sul disegno di legge: Ordinamento del credito agrario. (268)**
3. **Modificazioni alla legislazione degli scioperi. (114)**
4. **Disposizioni intese a promuovere i rimborsamenti. (35)**
5. **Riconoscimento giuridico delle Società di mutuo soccorso. (127)**
6. **Stanziamiento di fondi per la terza serie di lavori per la sistemazione del Tevere. (288)**
7. **Ordinamento dei Ministeri e istituzione del Consiglio del Tesoro. (187)**
8. **Abolizione delle decime e di altre prestazioni fondiari. (86)**
9. **Modificazioni ed aggiunte al Titolo VI della legge sulle opere pubbliche. (31)**
10. **Stato degli impiegati civili. (68)**
11. **Pensioni degli impiegati civili e militari, e costituzione della Cassa pensioni. (22)**
12. **Estensione alle provincie Venete, di Mantova e di Roma della legge sulla coltivazione delle risaie. (194)**
13. **Ampliamento del servizio ippico. (208)**
14. **Provvedimenti relativi alla Cassa militare. (23)**
15. **Impianto di un osservatorio magnetico in Roma. (207)**
16. **Riforma della legge provinciale e comunale. (1)**
17. **Riforma della legge sulla pubblica sicurezza. (2)**
18. **Disposizioni sul divorzio. (87)**
19. **Provvedimenti per Assab. (242)**
20. **Disposizioni sulla vendita dei beni comunali incolti. (269)**
21. **Suddivisione della circoscrizione giudiziaria ed amministrativa mandamentale di Pistoia. (118)**
22. **Disposizioni relative alla costruzione del palazzo del Parlamento. (169)**
23. **Modificazioni al repertorio della tariffe doganale. (191)**
24. **Modificazioni al Codice della marina mercantile. (308)**
25. **Somministrazioni dei comuni alle truppe. (107)**
26. **Dichiarazione di pubblica utilità e provvedimenti relativi ad opere di risarcimento nella città di Torino. (340)**

27. Disposizioni per l'esercizio della caccia. (179)
28. Pensione alle vedove ed agli orfani dei Mille di Marsala. (318)
29. Ripartizione fra i vari comuni ripuari del territorio emerso dal lago di Fucino aggregato al comune di Avezzano. (343)
30. Continuazione dei lavori di costruzione del carcere cellulare di Regina Coeli in Roma. (235)
31. Modificazioni alla legge sugli stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali impiegati dell'Amministrazione della guerra, per gli uomini di truppa e per i cavalli dell'esercito. (325)
32. Aggregazione del comune di Campora al mandamento di Laurino. (334)
33. Costituzione del Corpo della difesa costiera. (316)
34. Istituzione di una scuola normale di ginnastica in Roma. (321)
35. Costruzione del sub-diramatore a Vigevano, per distribuire le acque del Po dal diramatore " Quintino Sella " nella zona fra il Terdoppio ed il Ticino. (337)
36. Cessione allo Stato della ferrovia da Ponte Galera a Fiumicino. (320)
37. Approvazione degli accordi postali internazionali stipulati a Lisbona. (379)
38. Progetto di nuovo Codice penale. (150)

Per il Capo dell'Ufficio di Revisione
AVV. MARIO MANCINI, *revisore.*

Roma, 1886. — Tip. della Camera dei Deputati
(Stabilimenti del Fibreno).